MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 13 luglio 2015

Il giorno 13 luglio 2015 alle ore 15,00 presso la sede sociale in Parabiago in Via Zanella, 10 si è svolta la riunione del Consiglio di Amministrazione della Società MEZZANZANICA SPA per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Esame ed approvazione dell' Appendice di Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo EX D.LGS. N. 231/2001

Alla riunione sono presenti tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

Mezzanzanica Adriano Presidente

Mezzanzanica Loretta Componente

Mezzanzanica Moira Componente

Mezzanzanica Cristian Componente

Simionato Giuseppina Componente

E' altresì presente l'intero collegio sindacale.

Assume la Presidenza il Sig. Mezzanzanica Adriano il quale, dopo aver dato atto che il Consiglio di Amministrazione si è validamente costituito per la presenza di tutti i suoi membri, chiama a fungere da segretario la Sig.ra Mezzanzanica Loretta e passa all'esame del punto all'ordine del giorno.

In merito al punto medesimo, il Presidente fa presente ai consiglieri che a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia di antiriciclaggio, delitti contro l'ambiente e anticorruzione si rende necessario approvare l'appendice allegata di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 08/062001 n. 231 approvato in data 22 dicembre 2014 .

Conclusa l'illustrazione e sentito il parere del Collegio Sindacale, il Presidente mette in votazione l'argomento posto all'O.d.g.:

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

- Approvazione dell'Appendice di Aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo EX D.LGD N. 231/2001 con votazione favorevole ed unanime, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

Esaurito l'ordine del giorno e non essendovi più alcuno che chiede la parola, il Presidente scioglie la riunione alle 16,10

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

- La legge 15 dicembre 2014 n. 186 "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*" tra le altre disposizioni, ha introdotto l'art. 648-*ter* 1 c.p. La lettera della legge dispone l'applicazione della "pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, imprenditoriali, o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".
 Il legislatore, dopo aver introdotto il reato di autoriciclaggio nel codice penale, ha provveduto ad includere la medesima fattispecie criminosa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, all'art. 25 *octies*. Dal punto di vista sanzionatorio, oltre alle sanzioni previste in caso di commissione del reato di autoriciclaggio da parte delle persone fisiche, è prevista anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente che abbia beneficiato di un interesse o di un vantaggio a seguito della commissione del reato, a meno che la società stessa non dimostri di essersi dotata di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo. La lettera della legge prevede che in caso di commissione dei reati di cui agli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e dal 1° gennaio 2015 anche all'art. **648 *ter* 1**, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Il secondo comma del nuovo art. 25 *octies* prevede anche l'applicazione della sanzione interdittiva.**
- Il giorno 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015 n. 68: "*disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.*"
 Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è stato inserito il titolo VI-*bis* rubricato DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE. Il legislatore nel medesimo provvedimento ha specificato quali sono le fattispecie, tra le altre disposizioni, da introdurre nell'art. 25-*undecies* del d lgs 231/01, apportando così le seguenti modificazioni al suddetto articolo:
 1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

a) per la violazione dell'articolo **452-*bis***, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;

b) per la violazione dell'articolo **452-*quater***, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;

c) per la violazione dell'articolo **452-*quinquies***, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;

d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo **452-*octies***, la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**;

e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo **452-*sexies***, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;

f) per la violazione dell'articolo 727-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

g) per la violazione dell'articolo 733-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis*. **Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere *a)* e *b)*, del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera *a)***

Le fattispecie punite dalle lettere f) e g) erano già inserite all'interno dell'art. 25-*undecies* e non vi è stata alcuna modifica.

Le lettere a,b,c,d,e, prevedono tutti nuovi delitti inseriti con la legge 68/15, per i quali sono previste le sanzioni amministrative a carico dell'ente che abbia beneficiato di un interesse o di un vantaggio a seguito della commissione di uno di tali reati prima esplicati, a meno che la società stessa non dimostri di essersi dotata di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Questo il testo delle nuove fattispecie:

Art. 452-*bis*. -- *(Inquinamento ambientale)*. – è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità , anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quater*. -- *(Disastro ambientale)*. -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quinquies*. -- *(Delitti colposi contro l'ambiente)*. -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-*sexies*. -- *(Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività)*. -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità , anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-*octies*. -- *(Circostanze aggravanti)*. -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di

commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- Il giorno 14 giugno 2015 è entrata in vigore la legge 27 maggio 2015 n. 69, recante "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" (c.d. ddl "anticorruzione").

 Il provvedimento anzitutto aumenta le pene previste dal codice penale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

 In particolare, per il peculato (art. 314) prevede la pena della reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 4 anni a 10 anni); per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni (oggi da 1 a 5 anni); per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) prevede la pena della reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni); per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10 anni); infine, per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) prevede la pena della reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8 anni).

 Vengono poi significativamente inasprite le pene per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. La pena prevista dal primo comma per il mero partecipe sarà la reclusione da dieci a quindici anni (sinora era da sette a dodici anni); quella prevista dal secondo comma per chi promuove, dirige o organizza l'associazione sarà la reclusione da dodici a diciotto anni (sinora era da nove a quattordici anni); mentre quella prevista dal quarto comma per i medesimi soggetti nel caso in cui l'associazione sia armata diviene rispettivamente della reclusione da dodici a venti anni (contro la reclusione da nove a quindici anni attuale) e da quindici a ventisei anni (contro la reclusione da dodici a ventiquattro anni attuale).

L'ultima parte del provvedimento concerne la disciplina delle false comunicazioni sociali. La novità principale è che il **falso in bilancio** torna ad essere punito come delitto.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. -- *(False comunicazioni sociali)* -- disponde che "fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il nuovo testo dell'art. 2622 c.c. -- *(False comunicazioni sociali delle società quotate)* --, invece, dispone che "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni".

Il provvedimento introduce, infine, due nuovi articoli: il 2621-*bis* e il 2621-*ter* c.c.

Il primo prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. "*se i fatti sono di lieve entità*". La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "*della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta*". La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle cioè che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Il secondo dispone che ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare "*in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società*".

Per quanto riguarda il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono state apportate modifiche all'art. 25-ter, comma 1, inasprendo le sanzioni a carico dell'ente. In particolare:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**»;

c) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

«*a-bis)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621-*bis*** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**»;

d) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2622** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**»;

e) la lettera *c)* è abrogata.

Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

Approvato dal CDA in data 13 luglio 2015

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciassette il giorno tre del mese di ottobre alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale di via Zanella 10, in Parabiago (Mi), il Consiglio di Amministrazione della Società "Mezzanzanica Spa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Nomina del Presidente del Consiglio
2) Nomina Amministratori Delegati e relativi poteri;
3) Approvazione appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs 231/2001

Sono presenti l'intero Consiglio d'Amministrazione e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Mezzanzanica Adriano, il quale chiama a fungere da segretario la Signora Mezzanzanica Loretta, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

In merito al punto medesimo, il Presidente fa presente ai consiglieri che, essendo stato riconfermato l'intero Consiglio, occorre ora nominare il Presidente e gli Amministratori Delegati e stabilirne i poteri.

Il Presidente offre quindi la sua disponibilità a ricoprire per altri tre anni la carica di Presidente e Amministratore delegato e propone di confermare nella carica di Amministratore Delegato tutti i componenti il Consiglio, fatta eccezione per la Signora Simionato Giuseppina.

Con riferimento ai poteri da attribuire agli Amministratori Delegati ed in considerazione della necessità di velocizzare la parte burocratica e tecnica dell'attività sociale, il Presidente propone di conferire i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con firma libera e disgiunta ad ogni Amministratore Delegato.

Inoltre il Presidente propone di confermare la nomina di se stesso quale Datore di lavoro ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Infine il Presidente procede a leggere l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società presentata predisposta dall'organismo di vigilanza e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione

DELIBERA

a) di confermare Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed Amministratore Delegato con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con firma libera e disgiunta ai sensi degli artt. 27 e 29 dello Statuto, il Signor Mezzanzanica Adriano.

b) di confermare Amministratori Delegati con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con firma libera e disgiunta, ai sensi degli artt. 27 e 29 dello statuto, i Signori:

- Mezzanzanica Moira nata a Legnano il 6 marzo 1967;
- Mezzanzanica Loretta nata a Parabiago il 12 agosto 1969;
- Mezzanzanica Cristian nato a Parabiago il 14 gennaio 1973;

La rappresentanza della Società viene conferita a tutti gli Amministratori Delegati sopra nominati.

c) di confermare il Presidente Mezzanzanica Adriano quale "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro con pienezza di poteri decisionali.

d) di approvare l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società predisposta dall'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

10

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mezzanzanica Adriano

Il Segretario

Mezzanzanica Loretta

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO MI

10

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

- Il decreto legislativo n 38 del 15 marzo 2017, *Attuazione della decisione quadro2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, in GU 75 del 30.3.2017* ha introdotto
- Modifiche all'articolo 2635 del codice civile:

1. Il primo comma è sostituito dal seguente: "*salvo che il fatto costituisca piu' grave reato , gli amministratori i direttori generali, i direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente articolo*
2. *Il terzo comma è sostituito dal seguente: Chi anche per interposta persona offre, promette o da' altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma, è punito con le pene ivi previste*
3. *Al sesto comma le parole "utilità date o promesse" sono sostituite dalle seguenti "utilità date promesse o offerte"*

- Dopo l'articolo 2635 del codice civile è inserito il seguente

Art. 2635 bis "ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI): ***Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinchè compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà soggiace qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 ridotta di un terzo.***

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

La pena di cui al primo comma ai applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri , anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata

Si procede a querela della persona offesa

- Dopo l'articolo 2635 bis è inserito il seguente

Art 2635 – ter (pene accessorie) *La condanna per il reato di cui all'articolo 2635 primo comma, comporta in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia gia' stato condannato per il medesimo reato o epr quello di cui all'rt. 2635 bis , secondo comma*:

- **Modifiche al decreto legislativo 231/2001:** All'articolo 25-ter comma 1 del dvo 231/2001 la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: s-bis"per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e nel caso di istigazione alla corruzione di cui al primo comma articolo 2635 bis codice civile, da 200 a 400 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2"
 Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

 Approvato dal CDA in data 3 ottobre 2017

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di settembre alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale di via Zanella 10, in Parabiago (Mi), il Consiglio di Amministrazione della Società "Mezzanzanica Spa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs 231/2001

Sono presenti l'intero Consiglio d'Amministrazione e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Mezzanzanica Adriano, il quale chiama a fungere da segretario la Signora Mezzanzanica Loretta, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede a leggere l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società presentata, predisposta dall'organismo di vigilanza e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione

DELIBERA

a) di approvare l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società predisposta dall'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mezzanzanica Adriano

Il Segretario

Mezzanzanica Loretta

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO (MI)

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2017 la legge 30 novembre 2017, n. 179, attraverso la quale sono state apportate modifiche al Decreto Legislativo n. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
La materia avente ad oggetto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, già disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231/2001, è stata interessata dalle modifiche introdotte dall'art. 2 della Legge n. 179/2017.
La novella ha previsto un'integrazione alla disciplina contenuta nell'art. 6 del sopracitato Decreto concernente i "*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*".
La nuova norma, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, interfaccia le norme sul lavoro a protezione dei dipendenti e collaboratori a fronte di "segnalazioni" circostanziate.
Più precisamente dopo il comma secondo dell'art. 6 del D. Lgs 231/01 sono stati introdotti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

2-bis. *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. *L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.*

2-quater. *Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.*

Inoltre, il D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile, contiene «*Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103*».
La *ratio* del provvedimento sembra quella di riordinare la materia penale, preservando la centralità del Codice e frenando il proliferare di interventi legislativi "sparsi".
L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.
In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-*terdecies* del Decreto 231, "*Razzismo e xenofobia*") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-*undecies*, "*Reati ambientali*").
Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-*bis* ("*Propaganda e istigazione*

a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452-*quaterdecies* ("*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*").

In conclusione, il richiamo contenuto nell'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 260 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-*quaterdecies* c.p. mentre il richiamo contenuto nell'art. 25-*terdecies* all'abrogato art. 3, co. 3bis, L 654/1975 va ora inteso riferito al nuovo art. 604-bis, co. 3, c.p.

Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo Approvato dal CdA in data 20 settembre 2018.

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di novembre alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale di via Zanella 10, in Parabiago (Mi), il Consiglio di Amministrazione della Società "Mezzanzanica Spa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs 231/2001

Sono presenti l'intero Consiglio d'Amministrazione e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'assemblea il Signor Mezzanzanica Adriano, il quale chiama a fungere da segretario la Signora Mezzanzanica Loretta, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede a leggere l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società presentata, predisposta dall'organismo di vigilanza e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione

DELIBERA

a) di approvare l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società predisposta dall'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

ANNULLATO

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Mezzanzanica Adriano

Il Segretario

Mezzanzanica Loretta

ANNULLATO

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

1) In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge.

L'art. 25 D.lgs. 231 01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato:

- introduzione del **nuovo reato presupposto** di **traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p., anch'esso modif., a partire dal 31 gennaio 2019, dalla L. 3/2019): in caso di commissione di tale reato, si applica alla società la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (art. 25 c. 1 D.Lgs. 231/2001 modif. dalla L. 3/2019 e art. 10 c. 2 D.Lgs. 231/2001).

- modifica alla **durata** delle **sanzioni interdittive** in caso di commissione dei reati di cui al comma 2 e 3 dell'art. 25 ossia concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione (artt. 25 e 13 D.Lgs. 231/2001 modif. dalla L. 3/2019). In particolare:
 — se il reato è stato **commesso da un soggetto apicale**: la durata è non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni;
 — se il reato è stato commesso **da un soggetto non apicale**: la durata è non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni.

- aggiunto il comma 5 bis con cui è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata: *"Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."*

2) Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 *quaterdecies*, di cui si riporta di seguito il testo.

Art. 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

ANNULLATO

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

1. *In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.*

Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce *"chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo"* nonché *"il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa"*.

L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001 - di durata minima di 1 anno - saranno applicabili ai soli delitti.

3) Il secondo comma dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha inserito l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D.Lgs. 231/01, aggiungendo ai reati-presupposto la falsa fatturazione di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, che dispone:

"in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"

4) il 14 novembre 2019 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"

La responsabilità degli enti viene inserita direttamente nel testo del Decreto "231": al comma 11 della nuova Legge sono soppressi i riferimenti alle sanzioni alle persone giuridiche. Viene quindi introdotto un nuovo comma 11-*bis* che così dispone: «*All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105"*».

ANNULLATO

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

Gli illeciti penali connessi alla cybersicurezza, pertanto, comporteranno per le società sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote.

Si riporta il testo del nuovo art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001:

"Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; 2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote; 3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto peri casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote; 4) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

APPROVATO DA CDA 20/11/2019

ANNULLATO

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di marzo alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale di via Zanella 10, in Parabiago (Mi), il Consiglio di Amministrazione della Società "Mezzanzanica Spa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs 231/2001

Sono presenti l'intero Consiglio d'Amministrazione e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'assemblea la Signora Mezzanzanica Moira, la quale chiama a fungere da segretario la Signora Mezzanzanica Loretta, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede a leggere l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società presentata, predisposta dall'organismo di vigilanza e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione

DELIBERA

a) di approvare l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società predisposta dall'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mezzanzanica Moira

Il Segretario
Mezzanzanica Loretta

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA S.P.A.

1) **Con il D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari:**

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-*bis*, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Questa inclusione è stata realizzata dal legislatore senza condizioni o modifiche rispetto alle ipotesi previste dal D lgs 74/2000, semplicemente "estendendo" i citati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.
Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) in caso di commissione di uno dei suddetti reati o di uno di quelli introdotti dall'art. 1 bis con il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 di cui sotto.
Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

2) **In gazzetta ufficiale del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, che recepisce la "direttiva europea (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".**

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

Più precisamente vengono modificati o introdotti i seguenti articoli:

1. **l'art. 24 d.lgs. 231/01 viene arricchito dalle ipotesi di: frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 l. 898 del 1986;**

2. **l'art. 25 d.lgs. 231/01 segna, invece, l'introduzione delle seguenti ipotesi di reato: reato di peculato di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;**

Un'osservazione si impone. Dalla interpretazione letterale dell'art. 25, cosi come riformato, si evince che i reati di peculato e abuso d'ufficio entrerebbero nel catalogo dei reati presupposto solo ed esclusivamente in relazione a fatti che offendono gli interessi finanziari dell'UE e non in via generale.

3. **l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01 vede l'estensione dei reati tributari** (recentemente introdotti) Il decreto prevede l'estensione della responsabilità degli enti per i delitti che seguono, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

-dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000,

-omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000,

-indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000;

Sono previste sanzioni amministrative severe (da trecento a cinquecento quote), nonché l'aumento fino ad un terzo della sanzione pecuniaria nel caso di profitto di rilevante entità e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

4.**l'art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01 viene introdotto al fine di estendere la responsabilità degli enti per il delitto di contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973** e viene punito con sanzioni da duecento a quattrocento quote, a seconda del valore dei diritti di confine evasi (inferiore o superiore centomila euro).
In tutti questi casi (art. 25-sexiesdecies) si applicano le sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3) Dopo il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale" che ha interessato il D.Lgs.n.231/01 nelle sezioni riguardanti i reati tributari e quelli di contrabbando, **ecco il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 che va ad interessare la sezione dei reati ambientali.**

Quest'ultimo decreto ha apportato modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella Parte IV riguardante Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Servizio di gestione

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA 10
PARABIAGO MI

integrata dei rifiuti, Gestione degli imballaggi e Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

L'Art.4 in particolare ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" facente già parte integrante dei reati previsti dall'Art. 25-undecies.

Si è inteso così punire con la sanzione amministrativa pecuniaria

- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto di cui all'articolo 189, comma 3
- I soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico e che incorrono nella pena dell'articolo 483 del codice penale nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto
- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti identificati nell'articolo 220 comma 2
- Il comandante del poligono militare delle Forze armate per inosservanza degli Artt. 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale di via Zanella 10, in Parabiago (Mi), il Consiglio di Amministrazione della Società "Mezzanzanica Spa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs 231/2001

Sono presenti l'intero Consiglio d'Amministrazione e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'assemblea la Signora Mezzanzanica Moira, la quale chiama a fungere da segretario la Signora Mezzanzanica Loretta, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede a leggere l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società presentata, predisposta dall'organismo di vigilanza e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione

DELIBERA

a) di approvare l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società predisposta dall'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mezzanzanica Moira

Il Segretario
Mezzanzanica Loretta

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

1) In data **30 novembre 2021** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D. Lgs. n. 195/2021**. Tale intervento normativo è finalizzato ad attuare nel nostro ordinamento, la **Direttiva comunitaria n. 1673 del 2018**.

Il citato intervento normativo appare di grande rilievo sul panorama del diritto penale e di conseguenza si riflette anche nell'ambito del Dlgs 231/01, che vede modificato il contenuto dell'art. 25 octies poiché richiama articoli oggetto di riforma.

Ebbene, quattro sono le norme modificate:

1. l'**art. 648 c.p.** relativo al reato di **ricettazione**: tale norma, in particolare punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un c.d. reato presupposto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Fino ad ora il reato presupposto doveva necessariamente essere, ai fini dell'integrazione della ricettazione, un delitto: la riforma in esame, tuttavia, amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, comprese le **contravvenzioni**. Riguardo alla ricettazione, inoltre, il Decreto Legislativo specifica che il reato presupposto non deve essere necessariamente oggetto di accertamento giudiziale, essendo possibile evincere la provenienza illecita del bene avendo riguardo semplicemente alle caratteristiche di quest'ultimo;

2. l'**art. 648 bis c.p.** relativo al reato di **riciclaggio**: questa norma, invece, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro o altri beni provenienti da un reato oppure compia su tali beni delle operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Fino ad ora il reato da cui provengono siffatti beni (c.d. reato presupposto) doveva necessariamente essere, ai fini dell'integrazione del riciclaggio, un delitto non colposo: la riforma in esame, tuttavia, anche in tal caso amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, compresi altresì i **delitti colposi** e le **contravvenzioni.** Anche con riferimento al riciclaggio, inoltre, non è necessario che il reato presupposto sia oggetto di accertamento giudiziale né che ne sia identificato l'autore;

3. l'**art. 648 ter c.p.** relativo al reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**: tale norma punisce chiunque, fuori dai casi degli articoli precedenti, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Anche per tale fattispecie astratta, prima della riforma, il reato presupposto doveva necessariamente essere un delitto: pure in questo caso, però, il Decreto allarga il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi le **contravvenzioni;**

4. l'**art. 648 ter 1 c.p.** relativo al reato di **autoriciclaggio**: questo reato, nello specifico, si integra quando, fuori dai casi di ricettazione e di riciclaggio, un soggetto si dedichi all'investimento produttivo dei proventi derivati da illeciti dallo stesso commessi, mediante lo svolgimento di attività economiche o finanziarie. Anche con riferimento a tale fattispecie, infine, il Decreto amplia il catalogo dei reati presupposto, che prima comprendeva solo i delitti mentre, all'esito della riforma, coinvolge anche le **contravvenzioni**.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, va sottolineato poi che la riforma:

- estende a tutti i reati sopra citati l'**aggravante** connessa al fatto che il reato venga compiuto nell'esercizio dell'**attività professionale** del reo;
- riconosce invece un'**attenuante** in relazione ai casi in cui il reato presupposto sia di natura bagatellare e, dunque, di particolare tenuità.

2) Con il **D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021** viene data attuazione alla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla **lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Questo nuovo decreto legislativo ha modificato la rubrica e i commi dell'art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha inserito l'art. 493-quater all'interno del codice penale (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Inoltre ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 che recita:

Art. 25-*octies*.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di cui all'articolo **493-*ter***, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
b) per il delitto di cui all'articolo **493-*quater*** e per il delitto di cui all'articolo **640-*ter****, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, ossia:

a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia' concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

*l'art. 640 ter disciplina la frode informatica

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventitre il giorno tredici del mese di aprile alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale di Via Vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente 1A, in Parabiago (Mi), il Consiglio di Amministrazione della Società "Mezzanzanica Spa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs 231/2001

Sono presenti l'intero Consiglio d'Amministrazione e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'assemblea la Signora Mezzanzanica Moira, la quale chiama a fungere da segretario la Signora Mezzanzanica Loretta, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede a leggere l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società presentata, predisposta dall'organismo di vigilanza e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione

DELIBERA

a) di approvare l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società predisposta dall'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mezzanzanica Moira

Il Segretario
Mezzanzanica Loretta

SPAZIO BIANCO ANNULLATO

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

1) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.L. n. 20 del 10 marzo 2023

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

- Modifica **Art. 12**, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Inserimento **Art. 12-bis** D.Lgs n. 286/1998 – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina
- Modifiche **Art. 22** del D.Lgs n. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

che hanno interessato le fattispecie di reato dell'**Art. 25-duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Più precisamente, con tali modiche e introduzioni, il legislatore ha inteso punire non solo chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma con pene detentive severissime anche coloro che attuano ciò con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita, per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano e degradante.

Inoltre, fermo quanto disposto per reati commessi nel territorio dello Stato, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verifichino al di fuori di tale territorio.

L'Art.2 del decreto legge ha apportato modifiche all'Art. 22 del "Testo unico sull'immigrazione" in merito al rilascio del nulla osta al lavoro ed ha aggiunto l'Art.24-bis "Verifiche" per l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro ed altri controlli a campione sul rispetto dei requisiti e di procedure varie.

2) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023

Provvedimento in merito alla "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 Novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le **trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere**".

- Modifiche al testo dell'**Art. 25-ter**, ora cosi formulato: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie"

SPAZIO BIANCO ANNULLATO

- Introduzione nell'**Art. 25-ter** del nuovo comma **s-ter** relativo al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare che recita: "Per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Per meglio comprendere il nuovo comma dell'art. 25 ter D.LGS 231/01, pare necessaria una breve definizione del concetto di "certificato preliminare":

"Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il Notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione."

Per le società estere partecipanti all'operazione sarà compito di ogni Stato membro designare l'organo giurisdizionale, il Notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione.

Ciò premesso, eventuali **azioni delittuose** messe in campo per l'**ottenimento fraudolento** del suddetto "**Certificato preliminare**" danno origine alla **fattispecie di reato "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" inserito nel nuovo comma "s" dell'art. 25 ter.**

3) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.Lgs. n.150 del 10 ottobre 2022

Provvedimento in merito alla "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

- Modifica dell'**640 c.p.** contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'**Art.24 D.Lgs231/01**
- Modifica dell'**Art.640-ter c.p.** contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'**24 -D.Lgs231/01**, nel reato di "Reati informatici e di trattamento illecito di dati dell'**Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01** e nel reato dei "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti dell'**Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01**

 Nel particolare ad **entrambi gli articoli** è stato **modificato l'ultimo comma** con l'esclusione del testo relativo **all'Art. 61 c.p. n.7** per cui è stata **eliminata la previsione della procedibilità d'ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità.**

SPAZIO BIANCO ANNULLATO

4) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.Lgs. n.156 del 4 ottobre 2022

Provvedimento in merito alle "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

- Modifica alla rubrica ed al testo dell'**Art.322-bis** contemplato nel reato "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" **dell'Art.25 D.Lgs231/01**
- Modifica dell'**Art. 2 L.898 23 dicembre 1986** contemplato nel reato "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" **dell'Art.24 D.Lgs231/01**
- Modifiche al testo dell' **25-quinquiesdecies D.Lgs231/01** al comma 1-bis
- Inserimento dell' **Art.301 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973** nel reato "Contrabbando" dell'**Art.25-sexiesdecies D.Lgs231/01**

Più precisamente, gli interventi per il raggiungimento dei suddetti impegni hanno interessato il D.Lgs nei seguenti articoli:

- **Art. 25** con l'inserimento dell'abuso d'ufficio nella **rubrica** dell'**Art. 322-bis c.p.** e nel **testo** del primo comma dell'**Art. 323 c.p.** (Abuso d'ufficio). Si è inteso così estendere i reati già contemplati nell'Art.25 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione), anche all'abuso di ufficio

- **Art. 25-sexiesdecies** con la modifica dell'**Art.301 del DPR n.43/1973** (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) per cui è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona se non è possibile la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto

- **Art. 24** con l'aggiunta del comma 3-bis all'**Art.2 L.898 23 dicembre 1986** (frode in agricoltura) viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-bis e 322-ter in tema di confisca

- **Art.25-quinquiesdecies** con la modifica nel testo del **comma 1-bis dei reati tributari** riguardanti sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto.

5) PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge n.25 del 28 marzo 2022

Il D.L. 13/2022, pubblicato in GU n. 47 del 25-02-2022 ha rivisto alcuni articoli del codice penale già inclusi nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01. Si segnala che il D.L. 13/2022 non è stato convertito in legge ma è stato trasfuso nella L. 25/2022, di conversione del D.L. 4/2022, pubblicata in GU n. 73 del 28-03-2022. Pertanto, il testo a cui fare riferimento è quello contenuto nella L.

SPAZIO BIANCO ANNULLATO

Segnatamente si tratta:
-dell'art. 316-bis c.p. ora rubricato "Malversazione di erogazioni pubbliche"
-dell'art. 316-ter c.p. ora rubricato "Indebita percezione di erogazioni pubbliche"
-dell'art. 640-bis c.p. ora rubricato "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

Il legislatore ha ampliato e uniformato il concetto di erogazioni pubbliche, prevedendo che le stesse possano consistere in "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate". La finalità perseguita è stata quella di reprimere tutti i comportamenti riconducibili all'illecito utilizzo di erogazioni, includendo anche quelle legate alla pandemia da Covid-19.

6) PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge n.22 del 9 marzo 2022

- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
- **Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-septiedecies** –D.Lgs.231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale"
- **Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-duodevicies**–D.Lgs.231/01 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
- Modifiche ai contenuti dell'**Art. 733-bis c.p.** (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'**Art. 25-undecies** del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'**Art. 9 comma 1 L.n.146/2006** (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali

Vediamo più nel dettaglio quali sono i "nuovi reati 231":

Art. 25-septiesdecies:

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative **fattispecie di reato integrate nel novero dei reati presupposto sono 9**:

SPAZIO BIANCO ANNULLATO

1. Art. 518 bis — Furto di beni culturali
2. Art. 518-ter — Appropriazione indebita di beni culturali
3. Art. 518 quater — Ricettazione di beni culturali
4. Art. 518 octies — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
5. Art. 518-novies — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
6. Art. 518 decies — Importazione illecita di beni culturali
7. Art. 518 undecies — Uscita o esportazione illecite di beni culturali
8. Art. 518 duodecies — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
9. Art. 518 quaterdecies — Contraffazione di opere d'arte

Art. 25-duodevicies:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative **fattispecie di reato integrato nel novero dei reati presupposto sono 2**:

1. Art. 518 sexies — Riciclaggio di beni culturali
2. Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

SPAZIO BIANCO ANNULLATO

VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisei del mese di febbraio alle ore 17,30 si è riunito presso la sede sociale di Via Vicinale dei Boschi di Ravello di Ponente 1A, in Parabiago (Mi), il Consiglio di Amministrazione della Società "Mezzanzanica Spa" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1) Approvazione appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società ai sensi del D.Lgs 231/2001

Sono presenti l'intero Consiglio d'Amministrazione e tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Assume la presidenza dell'assemblea la Signora Mezzanzanica Moira, la quale chiama a fungere da segretario la Signora Mezzanzanica Loretta, che accetta.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente procede a leggere l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società presentata, predisposta dall'organismo di vigilanza e ne chiede l'approvazione.

L'assemblea sentito quanto esposto dal Presidente e dopo ampia discussione

DELIBERA

a) di approvare l'appendice di aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo della società, predisposta dall'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/2001, che in allegato costituisce parte integrante del presente verbale.

Il Presidente, constatato che l'ordine del giorno è esaurito e più nessuno avendo chiesto la parola, scioglie la riunione alle ore 18,30 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Mezzanzanica Moira

Il Segretario
Mezzanzanica Loretta

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA S.P.A.

1) PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge 9 ottobre 2023 n. 137

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 , di conversione con modifiche del **D.L. 10 agosto 2023, n. 105** , recante "*"disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione*".

Con il precitato intervento normativo si attua una **nuova estensione del catalogo dei** " ***reati presupposto*** " della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. "**Decreto Giustizia**" interviene infatti sugli *artt. 24 e 25-octies.1* del D.lgs. cit., aggiungendo **tre nuove fattispecie di reato**.

In particolare, **l'art. 24, D.lgs. 231/2001** , rubricato "*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*", viene arricchito dalla previsione di *due nuovi "reati presupposto"*. Si tratta delle fattispecie di " ***Turbata libertà degli incanti"*** (art. 353 c.p.) e " ***Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti"*** (art. 353-bis c.p.).

Queste due nuove fattispecie contribuiscono, di fatto, ad **estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A.**, interessando – tra le altre - anche le **fasi prodromiche** allo svolgimento delle **gare pubbliche**.

L'art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001 , riguardante i "*reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*", viene invece integrato con l'aggiunta della fattispecie di reato di ***"trasferimento fraudolento di valori"*** , prevista all'art. 512-bis c.p.

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti **punti di contatto** con la prevenzione dei reati in materia di **ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D.lgs. 231/2001), nonché con il **contrasto alle fattispecie di contrabbando** (art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001).

2) PROVVEDIMENTI APPORTATI dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica

- Modifica **171-ter** Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. e **Art.174-ter** Legge sulla protezione del diritto d'autore

della **Legge 633/41 del 22/04/1941** che hanno interessato il reato di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore **Art. 25-novies D.Lgs 231/01**

3) D.l. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17

La Legge 3 marzo 2023, n. 17, ha inserito nel Decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di **interesse strategico nazionale**, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale. L'art. 5 del Decreto legge n. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01. Invero, la riforma è intervenuta sull'**art. 15 del D.lgs. 231/01**, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente possa essere **sostituita** dalla applicazione di un **commissariamento giudiziale** dell'impresa. Alle due preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla **lettera a)**, con riguardo all'ente che svolge attività di **pubblico servizio** o un **servizio di pubblica utilità** la cui interruzione sia passibile di provocare un **grave pregiudizio alla collettività**, ed alla **lettera b)** per i casi in cui l'interruzione dell'attività svolta dall'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, **rilevanti ripercussioni sull'occupazione**, è stata aggiunta una terza casistica alla **lettera b-*bis*)**: "*l'attività è svolta in **stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231*". La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verificazione di reati che abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'**amministrazione straordinaria** (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione dell'attività è comunque affidata al **commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria**. La *ratio* dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale. Corre l'obbligo di chiarire cosa il legislatore intenda allorché si riferisce al concetto di "**stabilimento di interesse strategico nazionale**". Ebbene, detta qualifica può essere conseguita dall'ente qualora ricorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, il quale prevede che la **Dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento** debba avvenire tramite **Decreto del Presidente del Consiglio** dei Ministri, provvedimento che viene adottato allorché lo stabilimento impieghi un numero di lavoratori subordinati **non inferiore a duecento da almeno un anno** e qualora sussista **assoluta necessità di** salvaguardia dell'interesse occupazionale e della produzione. La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'**art. 17 del Decreto** (Riparazione delle conseguenze del reato). Ed invero, il comma 1-*bis* dell'art. 17, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.l. 5 gennaio 2023, n. 2, presenta una fondamentale **clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive**. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque **mai applicate sanzioni interdittive** a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano **pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali**, o anche solo di parti di essi, **che siano dichiarati di**

interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, quindi secondo l'*iter* ed i prerequisiti sopra descritti. La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver **rimediato alle carenze organizzative** che hanno favorito la verificazione dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di **modelli organizzativi** idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno **schema presuntivo**, secondo il quale il modello organizzativo può dirsi **sempre idoneo** a prevenire i reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della **procedura atta al riconoscimento strategico nazionale**, siano stati adottati **provvedimenti diretti a realizzare**, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario **bilanciamento** tra le "***esigenze di continuità dell'attività produttiva***" e quelle legate alla salvaguardia dell'**occupazione** e alla **tutela della sicurezza sul luogo di lavoro**, della **salute**, dell'**ambiente** e degli **altri eventuali beni giuridici** lesi dagli illeciti commessi. Nondimeno, il d.l. n. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'art. 45, comma III del D.lgs. 231/01, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa. Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: "*La nomina del commissario di cui al primo periodo* ***è sempre disposta,*** *in luogo della misura cautelare interdittiva,* ***quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale*** *ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231*". Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il **nuovo comma 1-*ter* all'art. 53 del Decreto 231** (Sequestro preventivo), il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'**art. 104-*bis*, commi 1-*bis*.1 e 1-*bis*.2**, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d. "salva ILVA", e dispongono, rispettivamente: il comma **1-*bis*.1** che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre **la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario.** La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può **dettare le prescrizioni necessarie**, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. È bene notare che la norma, tuttavia, ha previsto che le disposizioni sin qui descritte **non possano trovare applicazione alcuna qualora dalla prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione.** Sempre nel solco di detto principio di giudizio, che attua un doveroso bilanciamento dei beni giuridici tutelati, anteponendo sempre e comunque le esigenze di sicurezza a quelle di carattere meramente economico, la normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali **si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento** tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente.

Infine si segnala come il recente DLGS n. 24 del 10 marzo 2023 ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che i canali di segnalazione (whistleblowing) devono avere.

IN GENERALE

Le segnalazioni possono essere effettuate sia oralmente che in forma scritta e se sono effettuate in forma scritta, possono essere utilizzate anche modalità informatiche.
I canali di segnalazione (whistleblowing) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
Inoltre, i canali di segnalazione (whistleblowing), le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni, devono essere comunicati chiaramente sia sul sito internet, sia nei luoghi di lavoro, sia in luoghi accessibili ai terzi.
L'azienda dovrà adeguarsi a quanto previsto nel DLGS in parola per non incorrere in pesanti sanzioni.

MEZZANZANICA SPA

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2025 DEL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Sicurezza

Con Legge 9 giugno 2025, n.80 (conversione in legge del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), cd. Decreto Sicurezza, è stata modificata la disciplina sostanziale di alcuni reati già previsti nel novero ex D.Lgs. 231/01:

1. E' stato introdotto l'art. 270 quinquies.3 c.p. rubricato *"Detenzione materiale con finalità di terrorismo"* che entra a far parte del novero di reati presupposto contemplati dall'art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001 (*"Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico"*).

2. Il catalogo 231 dei reati presupposto è stato ulteriormente modificato, con l'inserimento dell'art. 435 c.p. *"Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti "*, sempre rientrante nel novero dei reati presupposto contemplati dall'art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001.

3. Il D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025, poi, recante "*Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie"* ha modificato il testo dell'art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 (*"Circostanze aggravanti del contrabbando"*). rientrante fra i reati presupposto di cui all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.

4. Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (17/4/2025), che introduce diverse importanti modifiche relativamente all'attività di formazione in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**: in particolare interviene con riferimento alla unificazione della normativa, la progettazione formativa obbligatoria, la verifica dell'apprendimento, le modalità di erogazione, la durata e gli aggiornamenti.

Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 159/2025 che dispone "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*". Il provvedimento apporta modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e ad altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione, rafforzando il sistema dei controlli e potenziando l'apparato ispettivo.

Tra le principali novità la modifica dell'art. 30, in tema di idoneità dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza sul Lavoro, aggiornato con il riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2018 (in luogo della precedente OHSAS 18001:2007).

Sul piano formativo:

viene esteso alle imprese con meno di 15 dipendenti l'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e vengono rivisitati i requisiti di accreditamento degli enti erogatori di corsi. E' stata inoltre aggiornata la disciplina della patente a crediti in materia di sicurezza, con nuove ipotesi di decurtazione. E' prevista una riduzione contributiva per le imprese virtuose con la revisione delle aliquote INAIL, in funzione dell'andamento infortunistico.

In merito ai controlli sui lavoratori in appalto e subappalto:

il DL in parola introduce per le imprese che operano nei cantieri edili (nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato che verranno individuate con apposito decreto ministeriale), l'obbligo di previsione di un nuovo *badge digitale* per la tracciabilità dei lavoratori.

Inoltre, ai fini del rilascio dell'attestato per l'iscrizione alle liste di conformità INL di cui alla L. 56/2014, l'Ispettorato deve svolgere in via prioritaria la vigilanza nei confronti dei Datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato.

Sicurezza nei cantieri: patente a crediti e badge di cantiere

Con il Decreto PNRR 4 (DL 19/2024), erano entrate in vigore le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare l'articolo 29 comma 19 del decreto modifica integralmente l'articolo 27 del D.lgs. 81/2008, TU in materia Salute e sicurezza sul lavoro. **A partire dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore il meccanismo della "patente a crediti".** La stessa è rilasciata dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, previsti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008. La disposizione da ultimo citata rinvia ai cantieri in cui si realizzano i lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del medesimo provvedimento di legge. Saranno dunque tenute a richiedere e potranno ottenere la patente a crediti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgano nei cantieri temporanei o mobili:

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

La normativa individua i criteri e i requisiti in base ai quali verrà rilasciata la patente a crediti in formato digitale:

"*la patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:*

a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF)".

Stando alle nuove disposizioni, ciascuna impresa o lavoratore autonomo sarà dotato di un punteggio iniziale di trenta crediti ed è consentito ai soggetti di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.

La patente subisce inoltre decurtazioni che sono correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo.

Tra le diverse ipotesi disciplinate di decurtazioni vi è quella di *"riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:*

1) la morte: venti crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti".

A ciò si aggiunga che *"Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento [...] riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti".*

Sotto un profilo più strettamente procedurale si evidenzia che l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti. Si precisa, inoltre, che i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, a specifici corsi formativi.

Con il D.L. 31 ottobre 2025 , n. 159 al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono poi apportate le seguenti rilevanti modificazioni:

a) all'articolo 27 dopo il comma 7 è inserito il seguente: «*7 -bis . Per le fattispecie di violazioni di cui all'allegato I -bis , numero 21, la decurtazione dei crediti avviene all'atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l'Ispettorato*

nazionale del lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.»

b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «*Le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall'articolo 329 del codice di procedura penale, tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro le informazioni necessarie alla adozione dei provvedimenti di cui al presente comma, tenendo conto degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.*»

c) al comma 11, le parole: «*euro 6.000*» sono sostituite dalle seguenti «*euro 12.000*»

Con una dotazione inferiore a quindici crediti della patente le imprese e i lavoratori autonomi non sono nelle condizioni di operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti degli eventuali provvedimenti di sospensione.

Chi svolga comunque l'attività in violazione delle disposizioni in materia di patente a crediti può essere chiamato al pagamento di una sanzione amministrativa di euro 12.000 e all'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, per un periodo di sei mesi.

Le informazioni relative alla patente confluiscono all'interno di un apposito portale.

Da ultimo il nuovo testo di legge chiarisce che le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, non sono tenute al possesso della patente a punti per la sicurezza sul lavoro.

La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio, rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati, comprovante la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00.

Tale iniziativa legislativa denota una sempre crescente attenzione alle tematiche Salute e sicurezza sul lavoro nell'ottica di prevenire gli infortuni sul lavoro attraverso un sistema che rafforza l'obbligo di rispetto della normativa di settore esistente.

E, invero, L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'adozione di un Modello Organizzativo 231 conforme è premiata con 5 crediti aggiuntivi sulla patente, per un totale di 35 crediti iniziali.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso disponibile, sul proprio sito istituzionale, il Manuale operativo per l'utilizzo della piattaforma digitale "Patente a crediti (PaC)", strumento necessario per l'ottenimento e la gestione della patente per operare nei cantieri edili. Il documento, pubblicato il 28 luglio 2025, fornisce indicazioni sull'accesso al sistema (anche tramite SPID), sulle modalità di autenticazione per il legale rappresentante o titolare dell'impresa e sulle funzionalità che consentono di richiedere il rilascio della patente, conferire deleghe, nonché dichiarare il possesso dei requisiti utili ad acquisire ulteriori crediti oltre ai 30 iniziali. Chiude il Manuale una sezione di FAQ che chiarisce i principali dubbi operativi sull'utilizzo della piattaforma.

La vera novità del nuovo dl sicurezza (pubblicato in G.U. il 31 ottobre 2025), tuttavia, è rappresentata dall'introduzione del c.d. "*badge di cantiere*" per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Da questo punto di vista, inoltre, le imprese che operano nei cantieri edili non sono gli unici soggetti onerati dal nuovo adempimento: l'art. 3, comma 2, dl 159/2025, stabilisce che tale obbligo si estenderà anche ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato. Si tratta di un'evoluzione del **tesserino di cantiere** previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, già ribattezzato ***badge di cantiere***; la nuova norma, infatti, prevede che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera, "*ma dotata di un codice univoco non riproducibile e utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente*."

Il badge digitale è, dunque, dotato di un **codice univoco anti-contraffazione**, consentirà di **precompilare i dati identificativi** dei lavoratori assunti tramite il SIISL, registrare in modo automatico le **presenze all'interno dei cantieri** e di identificare il **percorso formativo** del lavoratore in materia di sicurezza. Potrà contenere dati come informazioni personali, impresa di appartenenza, contratto collettivo nazionale applicato e orari di lavoro diventando un vero proprio passaporto della sicurezza.

Nello specifico: le imprese che operano nei cantieri edili nonché nei settori e negli ambiti che verranno individuati con il decreto del Ministero del lavoro, sono tenuti "*a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione*". Tale tessera, da utilizzare come un badge con i dati identificativi del dipendente, dovrà essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). A tal proposito, il decreto specifica altresì che "Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, sarà prodotta in automatico e precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro".

Modalità di attuazione del badge di cantiere e modifica del regime sanzionatorio per la patente a crediti: L. 198/2025 (dalla conversione del D.L. 31/10/2025 n.159)

Il Ministero del Lavoro, con il D.M. n. 20 del 2026, ha adottato il cosiddetto "Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026", in attuazione delle priorità strategiche nazionali ed europee e in coerenza con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159.
Il Piano consolida l'approccio integrato tra Ministero del Lavoro, INAIL e INL, **articolando le azioni su prevenzione, formazione, sostegno alle imprese e vigilanza mirata nei settori a più alto rischio infortunistico.**
Come spesso avviene, quando entrano in vigore normative che modificano il D.Lgs. 81/2008 introducendo nuove disposizioni e obblighi per aziende e datori di lavoro, l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (INL) fornisce utili chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza.proprio con questo obiettivo. Dopo la **nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026** con cui si fornivano le **prime indicazioni** sulle novità in materia di **patente a crediti**, ha recentemente emanato la **circolare n. 1 del 23 febbraio 2026** che ha in oggetto: *D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*".

Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026[1] l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella L. 198/2025,

[1] Copia della circolare INL 1/26 è affrancata al presente allegato integrativo

intervenendo così in modo significativo sul D.Lgs. 81/2008 e sull'assetto dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Dal punto di vista tecnico–operativo, il provvedimento incide in maniera diretta su cantieri temporanei e mobili, appalti e subappalti, sistemi di protezione contro le cadute dall'alto, formazione, sorveglianza sanitaria e modelli organizzativi.

Vigilanza rafforzata su appalti e subappalti

Il D.L. 159/2025 ha introdotto un rafforzamento del sistema della "**Lista di conformità**" gestita dall'INL, prevedendo un orientamento più mirato dell'attività di vigilanza. In particolare, viene stabilito che i controlli dovranno concentrarsi prioritariamente sui datori di lavoro che operano nell'ambito del **subappalto**, sia nel settore Pubblico che in quello privato.

Per rendere più mirata la pianificazione delle verifiche, gli ispettorati utilizzeranno un sistema informativo integrato basato su più fonti.
Un ruolo centrale sarà svolto dai dati contenuti nelle notifiche preliminari di cantiere, che dovranno indicare anche le imprese operanti in subappalto. A tali informazioni si affiancheranno quelle ricavate dalle banche dati sugli appalti nel settore agricolo e nel comparto della logistica, così da rafforzare la capacità di analisi e selezione dei controlli.
La filiera dell'appalto, invero, rappresenta il punto di maggiore esposizione al rischio sotto il profilo prevenzionistico e lavoristico tenendo conto di problematiche quali:

- la frammentazione delle responsabilità;
- una sovrapposizione di imprese e lavoratori autonomi;
- la gestione non sempre coerente delle interferenze;
- una maggiore probabilità di irregolarità contrattuali e contributive.

La programmazione ispettiva dovrà fondarsi su tutte le informazioni disponibili, incluse le notifiche preliminari integrate e le banche dati settoriali (come detto agricoltura e logistica).
Per chi opera nei lavori Pubblici, questo significa che la coerenza tra assetto contrattuale, autorizzazioni al subappalto e organizzazione della sicurezza sarà un elemento centrale anche sotto il profilo ispettivo.
Come segnala l'INL, la **modifica all'Allegato XII del d.Lgs. n. 81/2008** impone che la notifica preliminare riporti:

- codice fiscale o partita IVA;
- indicazione delle imprese che operano in regime di subappalto.

La disposizione è immediatamente operativa. L'indicazione puntuale della filiera consentirà all'organo di vigilanza di intercettare in anticipo i cantieri caratterizzati da maggiore complessità organizzativa.

Badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione

L'articolo 3 del D.L. 159/2025 introduce l'obbligo per le imprese che operano nei cantieri in regime di appalto o subappalto di dotare i lavoratori di una **tessera di riconoscimento contraddistinta da un codice univoco anticontraffazione.**
Le nuove caratteristiche del badge di cantiere diventeranno pienamente applicabili solo dopo l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge **che avrebbe dovuto essere emesso il 28 febbraio 2026, ma che ad oggi ancora non risulta emanato.**
Ad ogni modo. L'articolo 3 (Disposizioni in materia di attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto di badge di cantiere e patente a crediti) del DL 159/2025 dispone al comma 2 che "*Al fine*

di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85".

Dunque, il badge di cantiere "**non sostituisce la tessera di riconoscimento** già prevista dalle richiamate disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 (art. 18, comma 1, lett. u) e art. 26, comma 8) e dall'art. 5 della L. n. 136/2010, ma ne aggiunge un'ulteriore caratteristica, ossia la presenza di un **codice univoco anticontraffazione**".

Alla luce delle modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge (legge 29 dicembre 2025, n. 198), la piena operatività delle nuove caratteristiche del badge di cantiere, come si è detto, è subordinata all'adozione di un decreto ministeriale (art. 3, comma 3, DL 159/2025) che provvederà ad individuare "*le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri e di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l'impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate*".

E solo una volta adottato il decreto ministeriale e fatte salve diverse indicazioni e tempistiche previste dallo stesso, il badge di cantiere sarà obbligatorio per tutte le imprese ed i lavoratori autonomi, non necessariamente qualificabili come imprese edili, che operano fisicamente nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato.

Il badge risulterà obbligatorio anche per le imprese che operano negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, per le quali si prevede anche l'estensione della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto riguarda la vigilanza e l'aspetto sanzionatorio si segnala anche che il D.L. n. 159/2025 ha poi chiarito che l'art. 55, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 81/2008 – che prevede a carico dei datori di lavoro e dirigenti "*la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore*" nelle ipotesi in cui non abbiano munito il personale occupato della tessera di riconoscimento – "*trova applicazione anche con riferimento agli ulteriori ambiti da individuarsi con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 3, comma 2*".

Per i cantieri in cui è richiesta la nomina dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione (CSE), **il committente appaltante non può limitarsi a verifiche meramente formali, ma deve svolgere controlli sostanziali ai fini della prevenzione e della tutela della salute e sicurezza, anche accertandosi che i Coordinatori adempiano ai propri obblighi.**

È quanto affermato dalla Cassazione nella recente sentenza n. 8034, depositata il 2 marzo 2026, con la quale è stata confermata la responsabilità penale, tra gli altri, del titolare dell'impresa che aveva appaltato le attività di smontaggio di una caldaia in una raffineria, nel corso delle quali un lavoratore dell'azienda affidataria rimaneva schiacciato dal braccio telescopico di una gru.

Per la Corte, infatti, "*il committente viene reso corresponsabile dell'effettiva attuazione delle cautele funzionali alla gestione del rischio interferenziale*" e l'obbligo di nominare CSP e CSE rappresenta lo strumento per realizzare, con l'ausilio di esperti della sicurezza, "*la programmazione sistematica e professionale di un più alto livello di prevenzione laddove il legislatore ha registrato un più alto rischio di infortuni*", ossia nel caso di possibili interferenze operative. Con riguardo all'incidenza del rischio infortunistico, INAIL ha recentemente rilasciato il quadro provvisorio sull'andamento degli

incidenti sul lavoro e delle malattie professionali dell'anno 2025, evidenziando un aumento dell'1,4% all'annualità precedente. Si è registrata, nello stesso periodo di riferimento, anche una crescita degli incidenti in itinere pari al 3,2%.

Patente a crediti: irrigidimento del sistema sanzionatorio

La circolare dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dedica ampio spazio alle modifiche all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'art. 3, commi 4 e 5, del D.L. n. 159/2025 interviene in modo significativo sulla disciplina della patente a crediti di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, incidendo in particolare sul meccanismo delle decurtazioni connesse all'impiego di lavoro irregolare.

Decurtazioni per lavoro "nero"

In linea con quanto già anticipato dall'Ispettorato con nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026, l'art. 3, comma 4, lett. a), n. 1), introduce il comma 7-bis all'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, stabilendo che, per le violazioni di cui ai numeri 21 e 24 dell'Allegato I-bis, la decurtazione dei crediti consegue alla **notificazione del verbale di accertamento** da parte degli organi di vigilanza competenti.
La novella incide contestualmente sull'Allegato I-bis (art. 3, comma 4, lett. b), nn. 1 e 2), accorpando in un'unica previsione – nuovo punto 21 – le violazioni precedentemente indicate ai punti 21, 22 e 23. La nuova formulazione prevede la **decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore impiegato "in nero"**, a prescindere dal numero di giornate di impiego irregolare.
Resta invece sostanzialmente invariato il punto 24 dell'Allegato I-bis, che contempla un'**ulteriore decurtazione di 1 credito** per ciascun lavoratore qualora sia contestata anche l'aggravante di cui all'art. 3, comma 3-quater, relativa all'impiego:

- di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno (art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998);
- di minori in età non lavorativa;
- di beneficiari del reddito di cittadinanza (D.L. n. 4/2019);
- di beneficiari dell'assegno di inclusione o del supporto per la formazione e il lavoro (D.L. n. 48/2023).

Le nuove decurtazioni, ricorda l'INL, si applicano esclusivamente agli illeciti commessi **a decorrere dal 1° gennaio 2026**.
Per le violazioni anteriori a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, ossia la formulazione originaria del punto 21 e dei punti 22 e 23 dell'Allegato I-bis al D.Lgs. n. 81/2008.

Sanzioni per assenza della patente a crediti o punteggio inferiore a quindici crediti

L'art. 3, comma 4, lett. a), n. 3), del D.L. n. 159/2025 modifica l'art. 27, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008, elevando a **euro 12.000 la soglia minima della sanzione amministrativa** applicabile alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008) in mancanza della patente a crediti, del documento equivalente ovvero con patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti.
Come già chiarito con nota prot. n. 9326 del 9 dicembre 2024, la determinazione della sanzione segue il criterio percentuale del 10% del valore dei lavori; tuttavia, qualora il valore non sia determinabile oppure il 10% risulti inferiore a 12.000 euro, trova applicazione la soglia minima. In concreto, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, la somma dovuta in misura ridotta è pari a euro 4.000, restando esclusa l'applicazione dell'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008.
La modifica è efficace dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 159/2025 e si applica alle violazioni commesse successivamente al 31 ottobre 2025.

Sospensione cautelare in caso di infortunio grave o mortale

L'art. 3, comma 4, lett. a), n. 2), del D.L. n. 159/2025 interviene sull'art. 27, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008, relativo alla sospensione cautelare della patente nei casi in cui, nei cantieri di cui al comma 1, si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore ovvero un'inabilità permanente, assoluta o parziale.
La novella integra la disposizione prevedendo che le competenti Procure della Repubblica trasmettano tempestivamente all'Ispettorato nazionale del lavoro, salvo quanto disposto dall'art. 329 c.p.p., le informazioni necessarie all'adozione del provvedimento di sospensione. Quest'ultimo deve essere assunto previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi risultanti dai verbali redatti dai pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro.

Sul piano applicativo, evidenzia l'INL, il D.M. n. 132/2024 stabilisce che l'accertamento degli elementi rilevanti ai fini della sospensione tenga conto, ai sensi dell'art. 2700 c.c., dei verbali redatti dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle proprie funzioni.
La circolare n. 4/2024 ha inoltre precisato che, pur restando **l'accertamento definitivo del reato riservato all'Autorità giudiziaria**, l'organo di vigilanza deve verificare la sussistenza di una responsabilità diretta almeno a titolo di colpa grave secondo il criterio del "più probabile che non". Qualora, invece, il quadro fattuale presenti profili di incertezza tali da richiedere approfondimenti propri del procedimento penale, la sospensione non può essere adottata.
La durata massima della sospensione resta fissata in dodici mesi, quale misura cautelare funzionale alla tutela immediata della sicurezza nei cantieri.

Esenzione dal pagamento delle spese di giustizia per l'INL

L'art. 13, comma 2, del D.L. n. 159/2025 introduce una disposizione di interpretazione autentica dell'art. 158 del D.P.R. n. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), stabilendo che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, ivi compreso il contributo unificato, si applica anche all'Ispettorato nazionale del lavoro.

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale degli amministratori

L'art. 13, comma 3, del D.L. n. 159/2025 modifica l'art. 5, comma 1, del D.L. n. 179/2012 (conv. L. n. 221/2012), precisando l'ambito soggettivo dell'obbligo di comunicazione del domicilio digitale già previsto dall'art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009).
L'obbligo è posto **in capo all'amministratore unico o all'amministratore delegato** o, in mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria.

il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con quello dell'impresa.

Per le **società già iscritte** nel registro delle imprese, la comunicazione deve avvenire entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.
Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ): nuovi requisiti e cause ostative
L'art. 2, comma 1, del D.L. n. 159/2025 modifica l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 91/2014 (conv. L. n. 116/2014), sui requisiti di accesso e permanenza nella Rete del lavoro agricolo di qualità.

Costituisce nuova causa ostativa:

- l'aver riportato **condanne penali** per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza sul lavoro;
- l'essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di **contravvenzioni o sanzioni amministrative**, anche non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza.

La causa ostativa non opera qualora il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni. Per le violazioni soggette a prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994, è richiesta l'ottemperanza alla prescrizione e il pagamento in sede amministrativa.

Le comunicazioni istruttorie trasmesse alla Cabina di Regia INPS, avverte l'INL, sono state conseguentemente integrate con il richiamo ai nuovi requisiti.

Notifica preliminare nei cantieri: indicazione delle imprese in subappalto

La notifica preliminare di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 deve indicare il codice fiscale o la partita IVA nonché quali imprese operano in regime di subappalto.
La disposizione è operativa per le notifiche trasmesse dal 31 ottobre 2025.

DPI e individuazione degli indumenti di lavoro nel DVR

L'art. 5, comma 1, lett. g), modifica l'art. 77, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, chiarendo che l'obbligo di mantenimento in efficienza si estende anche agli indumenti di lavoro che, in esito alla valutazione dei rischi, assumano la natura di DPI.
In sede ispettiva sarà pertanto verificato che il **datore di lavoro abbia espressamente individuato nel DVR** tali indumenti e disciplinato le relative modalità di gestione.

Scale verticali permanenti: nuovi requisiti di sicurezza

L'art. 5, comma 1, lett. h), riformula l'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, riferendosi alle scale verticali permanenti fissate a un supporto, con altezza superiore a 5 metri e inclinazione oltre 75 gradi. Esse devono essere dotate, alternativamente e in base alla valutazione del rischio, di sistema di protezione individuale contro le cadute dall'alto (art. 115) o di una gabbia di sicurezza.
Con riferimento alle scale verticali permanenti già installate e prive di gabbia, l'attività ispettiva dovrà verificare che il datore di lavoro **abbia aggiornato le procedure di utilizzo** prevedendo l'impiego di sistemi di protezione individuale contro le cadute e che tali dispositivi siano effettivamente **messi a disposizione dei lavoratori** (art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008). In caso di violazione trova applicazione la sanzione di cui all'art. 159, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008.
Restano ferme le caratteristiche tecniche della scala: distanza minima di 15 cm tra pioli e parete; distanza massima di 60 cm tra piano dei pioli e parete della gabbia; gabbia dotata di aperture idonee a impedire la caduta verso l'esterno.
Per le scale installate **entro il 31 ottobre 2025**, le nuove disposizioni acquistano efficacia dal 1° febbraio 2026 (art. 5, comma 1-bis, D.L. n. 159/2025).

Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

L'art. 5, comma 1, lett. i), modifica l'art. 115 del D.Lgs. n. 81/2008, ribadendo la priorità dei sistemi di protezione collettiva (parapetti e reti di sicurezza) rispetto a quelli individuali.

I **sistemi individuali sono ora distinti** in:

a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.

I **primi tre hanno priorità** rispetto ai sistemi di arresto caduta. Tutti devono essere composti da dispositivo di presa del corpo e sistema di collegamento.

Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 6 rinvia a un Accordo Stato-Regioni per la definizione dei requisiti di accreditamento dei soggetti formatori.
L'art. 5, comma 1, lett. d), estende l'obbligo di **aggiornamento periodico agli RLS** delle imprese con meno di 15 lavoratori (art. 37, comma 11), demandando alla contrattazione collettiva la disciplina attuativa.
È modificato l'art. 37, comma 14, con sostituzione del riferimento al **libretto formativo con il fascicolo elettronico del lavoratore** e il fascicolo sociale e lavorativo, integrati nel SIISL.

Per le imprese turistico-ricettive e i pubblici esercizi (art. 1-bis, D.L. n. 159/2025), la formazione può essere completata entro 30 giorni dall'assunzione, in deroga all'art. 37, comma 4.

Sorveglianza sanitaria e prevenzione oncologica

L'art. 17 chiarisce che i controlli sanitari obbligatori devono essere computati **nell'orario di lavoro**, salvo quelli preassuntivi (art. 20, comma 2, lett. i, D.Lgs. n. 81/2008).
È introdotto l'obbligo per il medico competente di promuovere l'adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai LEA (art. 25).

È introdotta, all'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, la nuova lett. e-quater), che ricomprende nell'ambito della sorveglianza sanitaria **la possibilità di sottoporre il lavoratore a visita medica in presenza di un ragionevole motivo di ritenere che lo stesso si trovi sotto l'effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope.**
La visita può essere effettuata prima o durante il turno di lavoro ed è finalizzata a verificare l'assenza di condizioni di alterazione, con riferimento alle attività lavorative a elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 125/2001 e dell'art. 125 del D.P.R. n. 309/1990, nel rispetto della disciplina vigente in materia di controlli sull'assunzione di alcol e sostanze psicotrope.
La norma subordina espressamente l'attivazione dell'accertamento alla sussistenza di un "ragionevole motivo", rinviando, per una più puntuale definizione delle condizioni e delle modalità applicative, all'**Accordo Stato-Regioni** previsto dall'art. 41, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, da adottarsi entro il 31 dicembre 2026, volto a ridefinire i criteri per l'accertamento dell'alcol dipendenza e della tossicodipendenza.
Il D.L. n. 159/2025 interviene, inoltre, sull'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo il comma 3-quater, che consente agli organismi paritetici delle imprese fino a dieci lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità di promuovere iniziative per agevolare l'adempimento degli obblighi di sorveglianza sanitaria (art. 41), anche mediante convenzioni con le aziende sanitarie locali o con medici competenti, in un'ottica di rafforzamento della medicina territoriale e di supporto alle realtà di minori dimensioni.

Organizzazioni di volontariato di protezione civile

Il D.L. n. 159/2025 ha ricondotto direttamente nel D.Lgs. n. 81/2008 la disciplina applicabile alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, introducendo il nuovo art. 3-bis e superando il rinvio al decreto ministeriale (già D.M. 13 aprile 2011).
Conseguentemente, è stato modificato anche l'art. 2, comma 1, lett. a), precisando che i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile rientrano nella nozione di lavoratori nei limiti di quanto previsto dall'art. 3-bis.
La norma **definisce le organizzazioni di volontariato di protezione civile**, i volontari e il legale rappresentante, individuando in capo a quest'ultimo specifici obblighi: garantire formazione, informazione e addestramento secondo standard nazionali; assicurare controlli medici nei casi previsti; mettere a disposizione attrezzature e DPI idonei, con adeguato addestramento all'uso.
Le organizzazioni devono inoltre **individuare i volontari esposti a rischi superiori alle soglie** previste dal D.Lgs. n. 81/2008, al fine di assoggettarli alla necessaria sorveglianza sanitaria (art. 41), secondo le modalità definite dal decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 12 gennaio 2012 e successive modifiche.
È chiarito che, salvo svolgimento di attività lavorativa, le sedi e i luoghi di esercitazione o intervento non sono qualificati come luoghi di lavoro e che l'applicazione della disciplina non può comportare ritardi nelle attività di protezione civile (D.Lgs. n. 1/2018).
Infine, l'art. 3-bis esclude l'applicazione dell'apparato sanzionatorio ordinario e stabilisce che i rappresentanti legali e i volontari, anche con funzioni di coordinamento, non sono equiparabili al datore di lavoro, dirigente o preposto (artt. 18 e 19, D.Lgs. n. 81/2008).

Composizione degli organi istituzionali in materia di SSL

Il D.L. n. 159/2025 modifica il Capo II, Titolo I, del D.Lgs. n. 81/2008, prevedendo la presenza di rappresentanti dell'Ispettorato nazionale del lavoro: Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive (art. 5);

- nella Commissione consultiva permanente (art. 6);
- nella Commissione per gli interpelli (art. 12).

La riforma rafforza il ruolo dell'INL nel sistema istituzionale di governance della salute e sicurezza sul lavoro.

Segnalazione dei mancati infortuni (near miss)

Nel linguaggio della sicurezza sul lavoro, i *near miss* sono eventi che si verificano effettivamente, ma che non producono danni a persone, cose o all'ambiente a seguito di casualità fortuita o grazie a barriere di protezione.
La UNI EN ISO 45001 inquadra il *near miss* come una particolare forma di incidente che non ha generato lesioni o malattie ma che avrebbe potuto farlo, collegando la sua gestione ai processi di indagine, azione correttiva e miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza.
Entro **il 30 aprile 2026** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'INAIL, sentite le parti sciali, adotterà le linee guida per l'identificazione, il tracciamento e l'analisi dei mancati infortuni, tenendo conto delle procedure per la gestione degli incidenti e la segnalazione dei mancati infortuni già elaborate dall'INAIL, anche in collaborazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

In attesa delle linee guida si riporta in sintesi le novità sul punto previste dal D.L. 159/2025

Le imprese con più di 15 dipendenti dovranno:

- identificare e registrare i mancati infortuni;
- analizzarne le cause;
- documentare le azioni correttive o preventive adottate;
- comunicare dati aggregati secondo le modalità che saranno definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e da INAIL (entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, 30/04/2026).

Il nuovo obbligo si integra con il Decreto Legislativo 81/2008, rafforzando il sistema di gestione dei rischi già previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Documentare questi eventi consente di:

- individuare vulnerabilità nei processi e nelle procedure;
- migliorare la valutazione dei rischi;
- pianificare interventi tecnici e formativi mirati;
- ridurre la probabilità di infortuni futuri.

Sicurezza sul lavoro da cambiamenti climatici

Lo scorso gennaio è stata pubblicata la ISO/PAS 45007:2026 "Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Rischi derivanti dai cambiamenti climatici e azioni per contrastarli - Linee guida per le organizzazioni", elaborata dall'Organizzazione Internazionale per la Normazione, volta a fornire indicazioni per approntare misure idonee ad affrontare i rischi connessi agli eventi climatici, nonché alle conseguenti azioni di adattamento e agli interventi di mitigazione.
Il documento è elaborato con un approccio pratico e sistematico ed è rivolto a organizzazioni di ogni dimensione: ha dunque l'obiettivo di favorire l'integrazione del fattore climatico nei processi di valutazione e gestione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, con focus sulla formazione e un approccio basato sul ciclo Plan–Do–Check–Act (pianificare, implementare, verificare, agire).

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del marzo 2026, il D.P.C.M. 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l'anno 2026, che va a sostituire integralmente il modello allegato al D.P.C.M. del 29 gennaio 2025. La pubblicazione degli allegati al D.P.C.M. recante l'approvazione del MUD per l'anno 2026 è demandata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che, a tal fine, ha riportato sul proprio sito istituzionale:

- le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione;
- il modello per la comunicazione rifiuti semplificata;
- i modelli raccolta dati;
- le istruzioni per la presentazione telematica (mud telematico)

In base al disposto di cui all'articolo 6, comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in **centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale**, e questo comporterà lo spostamento della scadenza ad una data successiva al 30 aprile. La scadenza di presentazione per il Mud 2026 è, pertanto, fissata per il **3 luglio 2026**, anziché alla normale scadenza del 30 aprile.

Intelligenza Artificiale - Legge n. 132/23.9.2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, la **Legge n. 132/23.9.2025**, in vigore da ottobre 2025, recante *"Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale"*, che, in coerenza con il c.d. **"AI Act"** ovvero il Regolamento UE 2024/1689, promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'Intelligenza Artificiale. Si tratta di un testo articolato e complesso, che introduce il primo quadro organico nazionale sull'intelligenza artificiale, in coerenza con il Regolamento UE 2024/1689. In sintesi: stabilisce principi di uso etico, trasparente e sicuro dell'IA, istituendo una governance nazionale (AgID e ACN) e una Strategia nazionale coordinata dalla Presidenza del Consiglio; prevede interventi nei settori pubblico, sanitario, professionale e giudiziario; introduce nuovi reati legati all'uso illecito dell'IA e aggravanti specifiche nel codice penale; delega infine il Governo ad emanare decreti legislativi su dati, algoritmi, responsabilità, adeguando l'ordinamento alle evoluzioni europee.

Due reati presupposto vengono aggiornati per includere l'uso dell'IA:

Art. 2637 c.c. – *Aggiotaggio*

Reato già previsto all'art. 25-ter D.lgs. 231/01

Nuova aggravante: se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena passa da 1–5 anni a 2–7 anni di reclusione.

Art. 185 TUF – *Manipolazione del mercato*

Reato già previsto all'art. 25-sexies D.lgs. 231/01

Nuovo regime sanzionatorio: se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale la pena è della reclusione da 2 a 7 anni (anziché da 2 a 12) e della multa da euro 25 mila a euro 6 milioni (anziché da euro 20 mila a euro 5 milioni).

Si anticipa come l'art. 24 della Legge n. 132/2025 delega il Governo prevede l'adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi per disciplinare l'impiego illecito dell'IA, con particolare attenzione agli strumenti per inibire e rimuovere contenuti generati illecitamente; a nuove fattispecie di reato per omessa adozione di misure di sicurezza; ai criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli Enti; oltre alla tutela rafforzata del danneggiato; nonché l'uso dell'IA nelle indagini preliminari.

Ulteriori novità in materia penale

1. Viene introdotta la nuova fattispecie di reato di "diffusione di contenuti generati o alterati con IA", *c.d. diffusione illecita di deepfake* (art. 612-quater c.p.);
2. viene introdotta, ad integrazione della legge sul diritto d'autore (art. 171, l. 633/1941), la nuova condotta descritta alla lettera a-ter, che punisce la riproduzione o estrazione di testo o dati in violazione della legge sul diritto d'autore, anche tramite IA, ***c.d. abuso di tecniche di web scraping o data mining***;
3. vengono introdotte nuove aggravanti, tra cui: come aggravante generica di cui all'art. 61, n. 11-decies c.p.: quando il reato è commesso mediante impiego di sistemi di IA che costituiscano mezzo insidioso, ostacolino la difesa o aggravino le conseguenze del reato; nel reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) è ora prevista l'aggravante specifica della reclusione da 2 a 7 anni se commesso mediante IA; nel reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), è ora prevista la pena aggravata della reclusione da 2 a 7 anni e multa fino a 6 milioni se commesso mediante IA. Con riferimento all'ulteriore aggravante introdotta all'art. 294 c.p., si tratta del reato di "attentato ai diritti politici del cittadino" laddove l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di IA, la fattispecie non è indicata nel decreto 231.

L'impatto con il D. lgs. 231/01

Occorre premettere come La società sia certificata ISO 27001 pertanto da sempre attenta alla gestione privacy e informazioni.

Pur non introducendo modifiche dirette, l'intervento normativo è comunque destinato ad incidere sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sotto un triplice profilo:
– introduce nuove condotte fonte di responsabilità in alcuni reati presupposto già presenti nel catalogo dei reati 231 (i reati di aggiotaggio e manipolazione del mercato sono già reati-presupposto 231);
– prevede circostanze aggravanti sia comuni sia speciali connesse all'uso di IA che ne accentua la gravità a fattispecie già previste dal decreto 231/01;
– con riferimento al *nuovo illecito penale di deepfake* (art. 612-quater c.p.), lo stesso può assumere rilevanza per la 231 per il combinato disposto con altre fattispecie già ricomprese nel decreto (es. reati informatici, frodi, reati societari).

Rientrano tra i reati commessi con l'Intelligenza Artificiale tutte le violazioni integrate tramite o con l'ausilio di sistemi automatizzati.

Posto che la casistica è estremamente ampia, si fanno qui solo alcuni esempi:

- **falsificazione di bilanci mediante generazione automatica di dati contabili;**
- **frodi verso la Pubblica Amministrazione tramite algoritmi che simulano requisiti per contributi;**
- **falsificazione di dati ambientali per eludere i limiti sulle emissioni;**

incidenti sul lavoro causati da robot intelligenti mal programmati

Reati Ambientali

Il D. Lgs. 116/2025 (D.L. 116/2025), noto anche come Decreto Terra dei Fuochi, ha potenziato la responsabilità degli enti per i reati ambientali ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sono stati introdotti nuovi reati presupposto come l'abbandono e la combustione illecita dei rifiuti, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica, le cui sanzioni pecuniarie e interdittive sono state inasprite. Le aziende devono adeguare i propri modelli organizzativi per gestire i nuovi rischi.

Novità introdotte:

Nuovi reati presupposto

l'elenco dei reati che determinano la responsabilità amministrativa degli enti è stato ampliato per includere:

- l'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- la combustione illecita di rifiuti
- l'impedimento di controlli da parte delle autorità
- l'omessa bonifica
- le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Aggravamento delle sanzioni

le sanzioni pecuniarie sono state aumentate e le sanzioni interdittive (come la sospensione o il divieto di esercitare l'attività) possono essere applicate in modo più esteso, fino all'applicazione definitiva in caso di commissione reiterata di gravi illeciti. Tra le principali modifiche:

- gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva (art. 256 Codice dell'ambiente) – da 300 a 1.200 quote;
- spedizione illegale di rifiuti – da 300 a 450 quote;
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) – da 400 a 900 quote;
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) – da 450 a 750 quote;
- traffico o abbandono di materiali radioattivi (art. 452-sexies c.p.) – fino a 1.200 quote.

Revisione dell'articolo 25-undecies

l'articolo del D.Lgs. 231/2001 che disciplina i reati ambientali è stato profondamente modificato per riflettere i nuovi reati e le sanzioni più severe.

In punto di analisi e prevenzione dei rischi merita segnalazione come la mera presenza, nell'organico di una società, di un ingegnere ambientale e la predisposizione di una procedura *standard* per il trattamento dei rifiuti non costituiscono presidi idonei a prevenire lo specifico rischio di gestione illecita di rifiuti pericolosi. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33791/25con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso societario avverso la condanna ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001,per il reato di illegittima gestione di rifiuti pericolosi come se fossero non pericolosi (art. 256, comma 1, lettera a), del D.Lgs.152/2006). Gli argomenti portati dalla difesa sono stati ritenuti insufficienti a provare l'adozione di un Modello Organizzativo adeguatamente aggiornato, ancorché non formalizzato, considerando tra l'altro che "*non era stata codificata alcuna prassi rispetto all'eventualità che presso l'impianto arrivassero rifiuti da trattare; né era stato preposto un dipendente qualificato ad effettuare le analisi necessarie*". Per la Corte, trattasi di un deficit organizzativo che ha reso possibile l'ingresso nel deposito della società, autorizzata al solo trattamento di rifiuti non pericolosi, anche di rifiuti pericolosi, che la ricorrente non avrebbe potuto ricevere e gestire.

La **Legge 3 ottobre 2025, n. 147** di conversione con modifiche del D.L. Terra dei Fuochi conferma e perfeziona il rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, con nuove fattispecie delittuose, aggravanti specifiche e confische obbligatorie circoscritte dove espressamente previste. Le modifiche principali interessano proprio il **D.Lgs. 152/2006 (TUA)**, il **codice penale**, il **codice di procedura penale** e il **D.Lgs. 231/2001**.

ABBANDONO DI RIFIUTI: SANZIONI SU VARI LIVELLI

Viene mantenuto l'art. 255 TUA previsto dal DL 116/2025 "*Abbandono di rifiuti non pericolosi*" come contravvenzione (ammenda 1.500–18.000 €); se l'abbandono avviene con veicolo si applica la sospensione patente da 4 a 6 mesi (il DL 116/2025 prevedeva la sospensione da 1 a 4 mesi).

Confermato il comma 1.1 (titolari d'impresa/responsabili di enti che abbandonano rifiuti): arresto 6–24 mesi o ammenda € 3.000–27.000.

In conversione è stato aggiunto il comma 1.2: per l'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta lungo le strade (in violazione delle disposizioni locali) è definita la sanzione € 1.000–3.000 e, se con veicolo, si applica il fermo di 1 mese ex art. 214 CdS.

Confermati il comma 1-bis (piccolissimi rifiuti/prodotti da fumo: 80–320 €) e il comma 1-ter con l'accertamento tramite videosorveglianza.

NUOVI DELITTI: 255-BIS E 255-TER

Confermati i due nuovi delitti autonomi già introdotti con il DL 116/2025:

- **art. 255-bis TUA "Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari"** (reclusione 6 mesi–5 anni, che sale a 9 mesi–5 anni e 6 mesi per titolari d'impresa/enti; sospensione patente 2–6 mesi se con veicolo)
- **art. 255-ter TUA "Abbandono di rifiuti pericolosi"** (reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–6 anni nelle ipotesi aggravate, che sale a 2 anni e 6 mesi–6 anni e 6 mesi per titolari d'impresa/enti).

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 TUA)

La Legge 147/2025 di conversione con modifiche del DL 116/2025 ha rimodulato l'**art. 256**:

- Condotta base (svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza di titoli): arresto 3–12 mesi o ammenda € 2.600–26.000; reclusione 1–5 anni se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 1–5 anni; sale a 2–6 anni e 6 mesi se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-ter: sospensione patente 3–9 mesi quando le violazioni sono commesse con veicolo.
- Comma 1-quater: confisca del mezzo (salvo appartenga a terzo estraneo al reato).
- Comma 3 (discarica non autorizzata): reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–5 anni e 6 mesi se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 2–6 anni; 2 anni e 6 mesi–7 anni se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-ter: confisca dell'area (salva estraneità del proprietario al reato; restano obblighi di bonifica/ripristino).
- Comma 4 (nuovo testo): ammenda € 6.000–52.000 o arresto fino a 3 anni per inosservanza prescrizioni con titoli abilitativi, circoscritto ai non pericolosi e fuori dai casi del comma 1-bis.
- Comma 5: miscelazione illecita di rifiuti pericolosi (arresto 6–24 mesi o ammenda € 2.600–26.000).

REGISTRI E FORMULARI (ART. 258 TUA)

Le Legge 147/2025 conferma l'aumento della sanzione per **le violazioni del registro di carico/scarico** (€ 4.000–20.000). È introdotta la sospensione della patente: 1–4 mesi se non pericolosi, 2–8 mesi se pericolosi, e sospensione dall'Albo Gestori Ambientali (2–6 mesi se si tratta di trasporto rifiuti non pericolosi / 4–12 mesi per trasporto rifiuti pericolosi).

Per **trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR** (o documenti sostitutivi): reclusione 1–3 anni. Previsto il **comma 4-bis:** confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.

SPEDIZIONI ILLEGALI (ART. 259 TUA) E NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 259 cambia la rubrica, da "Traffico illecito di rifiuti" a "Spedizione illegale di rifiuti" e diventa delitto: per spedizione illegale ai sensi del Reg. (CE) 1013/2006 e Reg. (UE) 2024/1157 è prevista la reclusione da 1 a 5 anni (pena aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi).

Inseriti art. 259-bis (aggravante dell'attività d'impresa) e 259-ter (delitti colposi: pene diminuite da 1/3 a 2/3). In sede di conversione sono stati soppressi il secondo e terzo periodo dell'art.259-bis, comma 1 (non si introduce quindi una confisca automatica aggiuntiva tramite tale comma).

RAEE (MODIFICHE AL D.LGS. 49/2014)

La Legge 147/2025 di conversione inserisce l'art. 1-bis che modifica i seguenti articoli del D.Lgs. 49/2014 che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Art. 38: introdotti i commi 1-bis e 1-ter con sanzioni amministrative € 2.000–10.000 sia per mancata comunicazione nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei

luoghi di deposito preliminare e sia per la violazione degli obblighi informativi al Centro di coordinamento; la sanzione è pari alla metà se si tratta di comunicazione inesatta/incompleta.

- Art. 11: i distributori, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, possono ritirare a domicilio i RAEE domestici gratuitamente e senza obbligo di acquisto di AEE equivalente.

MODIFICHE AL CODICE PENALE: INASPRIMENTO DELLA RISPOSTA PUNITIVA AI REATI AMBIENTALI

La Legge 147/2025 modifica tre articoli chiave del Codice Penale:

- All'art. 131-bis c.p. è introdotto il n. 4-ter, che esclude la particolare tenuità del fatto per i reati ambientali più gravi previsti dal TUA, tra cui gli artt. 255-ter, 256 commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259.
- L'art. 452-sexies c.p. (traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività) è riformulato: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto comporta pericolo per la vita, la salute pubblica o si verifica in siti contaminati, mentre è abrogato il terzo comma.
- Infine, l'art. 452-quaterdecies c.p. (traffico organizzato di rifiuti) introduce un nuovo comma che prevede l'aumento fino alla metà della pena nelle stesse circostanze aggravanti.

MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001: MAGGIORI RESPONSABILITÀ

La legge di conversione interviene sull'art. 25-undecies, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali, ampliando i reati-presupposto. Sono ora inclusi i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter TUA) e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA). Ciò significa che, se tali reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, anche l'ente (società, consorzio, cooperativa) potrà essere sottoposto a sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive (es. sospensione dell'attività o revoca di licenze).

Contestualmente vengono innalzate le sanzioni pecuniarie per i principali reati ambientali, come ad esempio per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) la sanzione arriva fino a mille quote, e rimodulate le sanzioni interdittive, in particolare la sospensione dell'attività e la revoca di autorizzazioni o licenze ambientali.

Nuovi reati contro gli animali

L'art. 8 Legge n. 82 del 6 giugno 2025, infatti, rubricata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" ha introdotto l'art. 25-undevicies (*"Delitti contro gli animali"*).

- **art. 544 bis c.p.** *"Uccisione di animali"*
- **art. 544 ter c.p.** *"Maltrattamento di animali"*
- **art. 544 quater c.p.** *"Spettacolo o manifestazioni vietate"*
- **art. 544 quinquies c.p.** *"Divieto di combattimento fra animali"*
- **art. 638 c.p.** *"Uccisione o danneggiamento di animali altrui"*

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

RITENUTO di proseguire a consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente una cultura della sicurezza finalizzata alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici;

RILEVATA pertanto, la necessità di procedere all'adozione di un nuovo Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ottica del rafforzamento della sicurezza sul lavoro, con un *focus* particolare su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d'impresa

DECRETA

Articolo 1

1. E' adottato il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2026, di seguito Piano integrato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Piano integrato di cui al precedente comma 1 decorre dalla data del presente decreto, e sino al 31 dicembre 2026.
3. Dall'attuazione del Piano integrato di cui al comma 1 del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste saranno assicurate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti vigilati

Roma, 12 febbraio 2026

Marina Elvira Calderone
(firmato)

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, recante *"Nomina dei Ministri"*, ivi compresa quella della dott.ssa Marina Elvira Calderone a Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, recante *"Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione"*;

VISTA la Strategia UE per la salute e la sicurezza sul lavoro 2021-2027 *"Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro 2021-2027"*, che prescrive di *"migliorare la prevenzione degli infortuni sullavoro e delle malattie professionali"* ne itre obiettivi fondamentali e trasversali per i prossimi anni;

RICHIAMATO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 gennaio 2025, n. 11, con il quale è stato adottato l'Atto di indirizzo per l'individuazione delle priorità politiche per l'anno 2025, tra le quali è annoverato il consolidamento delle misure di promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

RICHIAMATA altresì la Convenzione Triennale per gli Esercizi 2025-2027, sottoscritta in data 3 febbraio 2025 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, che disciplina i rapporti tra le due Amministrazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 dicembre 2024, n. 195, di adozione del Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2025, volto a promuovere azioni e programmi per l'elaborazione e lo sviluppo di una cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso concrete iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL LAVORO, PREVIDENZIALI, ASSICURATIVE E PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

PIANO INTEGRATO

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ANNO 2026

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

INDICE

1. PREMESSA 3
2. FINALITA' 5
3. DESTINATARI 6
4. DURATA 7
5. ATTUAZIONE 7
5.1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8
5.1.1 Campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione 8
5.1.2 Decretazione attuativa del Decreto- Legge 31 ottobre 2025, n. 159 e le finalità del Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Anno 2026 9
5.1.3 Sensibilizzazione e formazioni di giovani e lavoratori: Protocollo d'Intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ministero dell'Istruzione e del merito, Inail, INL, per la promozione e diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della formazione scuola-lavoro 13
5.1.4 Patente a crediti 15
5.2. Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 15
5.2.1 Premessa 16
5.2.2 Attività in prosecuzione 16
5.2.3 Iniziative, attività ed interventi programmati dall'INAIL per l'annualità 2026 20
5.2.3.1 Iniziative di prevenzione e promozione 21
5.2.3.2 Sostegno alle imprese 27
5.2.3.3 Campagne informative 42
5.2.3.4 Iniziative rivolte ai giovani 45
5.2.3.5. Ulteriori misure programmabili in attuazione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 48
5.3 Ispettorato nazionale del lavoro 49
6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI RISULTATI 50

Indice delle figure

Figura 1 - 5 Attuazione 7
Figura 2 - 5.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8
Figura 3 - 5.2 Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 15

Figura 4 - 5.2.2 INAIL: Attività in prosecuzione 16
Figura 5 – 5.2.3 INAIL: Interventi per il 2026 20
Figura 6 - 5.2.3.1 INAIL: Iniziative di prevenzione e promozione 21
Figura 7 - 5.2.3.2 INAIL: Sostegno alle imprese 27
Figura 8 - 5.2.3.3 INAIL: Campagne informative 42
Figura 9 - 5.2.3.4 INAIL: Iniziative rivolte ai giovani 45
Figura 10 - 5.2.3.5 INAIL: Attuazione D.L. 159/2025 48
Figura 11 - 5.3 Ispettorato Nazionale del Lavoro: Campagne straordinarie di vigilanza 49

1. PREMESSA

Con il presente Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anno 2026 si intende proseguire - nel solco ed in linea con quanto contenuto nel precedente Piano integrato 2025 - a consolidare la sinergia tra istituzioni, parti sociali, lavoratori e imprese con l'obiettivo comune di diffondere ulteriormente una "cultura" della sicurezza finalizzata alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

Invero, la tutela di un lavoro sano e sicuro non costituisce solo un obbligo morale ed etico, ma è una necessità imprescindibile per il benessere individuale e collettivo, per la produttività delle imprese e per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs), come previsti dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La rilevanza della materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova peraltro conferma non soltanto nella copiosa produzione normativa, ma anche in tutta una serie di atti di indirizzo e documenti programmatici, predisposti dalle diverse Amministrazioni competenti, quali: la Strategia nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che - partendo da quelle che sono le indicazioni di cui alla Strategia Europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2021-2027 - tiene conto dello specifico contesto nazionale di riferimento, e del ruolo delle singole istituzioni e parti sociali, coinvolte ognuna per quanto di competenza, in un approccio integrato e partecipato alla

realizzazione della tutela in questione; il Piano nazionale della prevenzione e i Piani regionali della prevenzione; il Piano triennale della prevenzione; il Documento di programmazione dell'attività di vigilanza.

Il presente Piano integrato anno 2026 risulta anche coerente con le novità da ultimo introdotte dal **decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante *"Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"*, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198**, che ha visto il recepimento delle proposte formulate al riguardo dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intese a rafforzare la sicurezza sul lavoro, con un *focus* particolare su prevenzione, formazione, vigilanza e responsabilità d'impresa.

Pertanto, tenuto conto della normativa di settore, il presente Piano integrato anno 2026 è stato elaborato secondo una visione prospettica, volta a prendere in considerazione non solo i lavoratori di oggi, ma anche quelli di domani, mediante la previsione di attività trasversali e di immediata applicazione che guardino al mondo del lavoro, delle imprese e della scuola e che siano improntate alla prevenzione e alla formazione, alla sensibilizzazione e alle azioni concrete di contrasto alle irregolarità.

Gli interventi ivi contemplati sono così diretti a dare un segnale forte sia a quei datori di lavoro che pensano di poter eludere il sistema delle regole a tutela dei lavoratori, sia agli stessi lavoratori che sono tenuti a fornire il proprio contributo per far implementare la cultura della sicurezza in ambito lavorativo.

La definizione delle azioni e delle attività riportate nel presente Piano integrato anno 2026 trova quindi origine nella consapevolezza che la garanzia della sicurezza sul lavoro richieda la costruzione di un sistema integrato e composto di molteplici elementi: l'aggiornamento continuo rispetto alle forme del lavoro che cambia; la formazione di una coscienza diffusa di responsabilità, propria e verso gli altri; l'individuazione di regole

comportamentali chiare e precise; l'accurata vigilanza e sorveglianza sui posti di lavoro affinchè tali regole vengano rispettate.

L'utilizzo delle nuove tecnologie, in questo contesto, rappresenta senza dubbio un valido e necessario alleato, offrendo strumenti sempre più adeguati e sofisticati per monitorare e gestire i rischi in modo puntuale ed efficace.

In aderenza a quanto tracciato nel precedente documento in relazione all'annualità 2025, anche il presente Piano integrato anno 2026 valorizza dunque un approccio integrato e partecipato alla realizzazione di una reale tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ispirata alla «Visione Zero» rispetto alla mortalità connessa all'espletamento dell'attività lavorativa.

Il Piano integrato anno 2026 si sviluppa su due direttrici principali, che si snodano nelle seguenti attività:

- attività promozionali e azioni di prevenzione e protezione: comprendono le iniziative mirate a sensibilizzare sull'importanza di adottare comportamenti responsabili e a implementare misure preventive efficaci;
- attività di vigilanza: concernono le iniziative di vigilanza poste in essere dall'Ispettorato nazionale del lavoro, nonché le azioni di contrasto dei fenomeni di irregolarità di più grave allarme sociale, e degli illeciti di carattere sostanziale.

2. FINALITA'

La finalità del presente Piano integrato anno 2026 è quella di proseguire nel rafforzamento dell'azione di prevenzione e protezione nell'ottica dell'approccio *Vision Zero*, contrastando il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali tramite adeguate ed efficaci campagne di vigilanza, nonché la promozione di una cultura della sicurezza diffusa e radicata.

Pertanto, in continuità con quanto già posto in essere nel corso dell'annualità 2025, si confermano, anche in relazione al presente Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026, i seguenti **obiettivi**:

- ✓ **Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori**
- ✓ **Sostegno alle imprese**
- ✓ **Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo**
- ✓ **Attuazione di controlli mirati e coordinati**

che avranno riguardo alle **aree strategiche di intervento** sottoelencate:

- ➢ **Iniziative di prevenzione e promozione**
- ➢ **Campagne informative**
- ➢ **Iniziative rivolte ai giovani**
- ➢ **Campagne straordinarie di vigilanza**
- ➢ **Interscambio banche dati vigilanza**

3. DESTINATARI

Il Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro 2026 continua ad essere rivolto non soltanto a lavoratori e imprese, ma anche a popolazione giovanile, parti sociali, Enti pubblici e privati e in generale ai diversi *stakeholders*, per far sì che la salute e la sicurezza diventino patrimonio di tutti, da proteggere ed attuare in ogni contesto della quotidianità.

4. DURATA

Il Piano integrato anno 2026 decorre dalla data del relativo decreto di adozione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e sino al 31 dicembre 2026, e potrà essere oggetto di revisione/aggiornamento in caso di sopravvenute esigenze.

5. ATTUAZIONE



Figura 1 - 5 Attuazione

Tenuto conto della consistenza e diversità delle misure, azioni e interventi previsti, l'attuazione del Piano integrato anno 2026 continua a vedere il coinvolgimento, oltre che del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), anche dell'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) nel pieno rispetto dei reciproci ruoli, compiti e funzioni.

L'attività di coordinamento è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La definizione delle modalità operative è rimessa alla autonoma determinazione delle Amministrazioni interessate, che individueranno di volta in volta quelle ritenute più consone e adeguate rispetto sia alle finalità di ciascuna iniziativa, sia alle condizioni di fattibilità che caratterizzeranno il contesto.

Si riportano di seguito le principali misure, azioni e interventi di attuazione del presente Piano integrato, distinti in relazione alle Amministrazioni partecipanti.

5.1. Ministero del lavoro e delle politiche sociali



Figura 2 - 5.1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali

5.1.1 Campagne di comunicazione e iniziative di sensibilizzazione

Il tema della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce un ambito privilegiato di competenza istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed è oggetto di costante impegno per la piena tutela della salute, dell'integrità e della dignità di ogni persona, mediante la diffusione di una cultura della sicurezza e della prevenzione che riservi ampio spazio a tutte le attività e iniziative in grado di contribuire a promuovere comportamenti virtuosi, volti alla incolumità propria e degli altri, nonché alla

individuazione di strategie che concorrano a un efficace contrasto del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

Al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coadiuvato dal confronto costante con gli attori sociali che lavorano quotidianamente sul terreno dell'applicazione concreta delle regole della sicurezza, nell'ambito del presente Piano integrato anno 2026 attuerà **campagne di comunicazione ed iniziative di sensibilizzazione**, anche avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni di volta in volta coinvolte - in particolare INAIL e INL - mediante la costituzione di un Tavolo di lavoro dedicato, diretto alla definizione delle strategie più adeguate ed opportune per la realizzazione delle suddette iniziative.

In particolare, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si adopererà affinchè venga veicolata, tra il maggior numero di destinatari possibile, la conoscenza delle misure per la tutela della salute e della sicurezza, in un'ottica di responsabilizzazione dell'agire quotidiano, e di rafforzamento della cultura della prevenzione degli eventi infortunistici.

5.1.2 Decretazione attuativa del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 e le finalità del Piano integrato per la Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Anno 2026

Come noto il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "**Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile**" mira al rafforzamento della cultura della sicurezza, all'incremento della prevenzione e alla riduzione degli infortuni in ogni ambito lavorativo, un provvedimento che si aggiunge ai precedenti interventi in materia e finalizzato, come ricordato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, a mettere in sicurezza il futuro.

Resta inteso che nell'annualità 2026 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sarà interessato dalla **decretazione attuativa** derivante dalle disposizioni del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, disposizioni che richiamano direttamente le stesse finalità del Piano integrato per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi pg 5).

"Sostegno delle imprese"

Diverse le disposizioni del DL sicurezza volte ad incentivare la **premialità delle imprese:**
Di rilevante interesse è la previsione in merito agli incentivi economici per le aziende, riguardo alle quali, a partire dal 1° gennaio 2026, l' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è autorizzato ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in *bonus* per andamento infortunistico, proprio al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria, nonché ad effettuare la revisione dei contributi in agricoltura. (art.1, comma 1 DL 159/2025);
Sempre nell'ottica di valorizzare la responsabilità e la correttezza nello svolgimento dell'attività lavorativa, vengono stabiliti nuovi e più stringenti requisiti per aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, prevedendo la preclusione alla partecipazione alla Rete in parola, già istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), anche alle imprese che abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alle imprese destinatarie, negli ultimi 3 anni, di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per le medesime violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. (art. 2 comma 3 DL 159/2025).

Sempre nell'ambito di una visione di premialità alle imprese virtuose si inserisce la previsione di modalità di esclusione dal riconoscimento del bonus delle aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 1, comma 4 DL 159/2025).

"**Iniziative di prevenzione e promozione**

Sono soprattutto le disposizioni in materia di prevenzione e formazione a rivestire un ruolo preminente: all'art. 5, lettera b) punto 1 si prevede che INAIL, previo accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dall'anno 2026, trasferisca annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a**35 milioni di euro** (da ripartire sentita la Conferenza Stato-Regioni), destinato al **finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro**, o iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Sempre in un'ottica di rafforzamento della cultura della prevenzione **occorre fare accenno a quanto previsto dall'art. 15, comma 1 del Decreto-legge 159/2025** in materia **di rafforzamento della cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni,** "Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l'incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), sentite le parti sociali, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'identificazione, il tracciamento

e l'analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese"

Da ultimo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha avviato contatti con il Presidente dell'INAIL e dell'UNI per dare concreta attuazione alle previsioni di cui all'art. 10 del DL 159/2025 per promuovere la **stipula di convenzioni tra l'INAIL e l'Ente nazionale di normazione (UNI),** per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto sicurezza e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'elaborazione, da parte dell'UNI di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INAIL e dell'UNI.

"Attuazione controlli mirati e coordinati"

Non manca la previsione di un rafforzamento dell'attività di vigilanza in materia di appalto e subappalto, di badge di cantiere e di patente a crediti. (art. 3, comma 3 DL 159/2025)

"Rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo"

In un'ottica di rafforzamento delle tutele in ambito lavorativo vanno annoverati i provvedimenti attuativi volti all'individuazione degli ambiti di attività a rischio più

elevato secondo la classificazione adottata dall'INAIL (art. 3, comma 6 del DL 159/2025) e individuazione delle imprese con attività a rischio più elevato che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato (art. 3, comma 2 del DL 159/2025).

Peraltro, la richiamata normativa di settore interviene altresì nella **composizione delle due Commissioni** di cui, rispettivamente, all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e all'articolo 12, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo, sia per la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sia per la Commissione per gli interpelli, la presenza di un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro in seno alle Commissioni in questione.

Ne consegue che si provvederà all'aggiornamento della composizione delle due Commissioni in parola, nel rispetto del relativo disposto normativo.

5.1.3 Sensibilizzazione e formazione di giovani e lavoratori: Protocollo d'intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e del merito, Inail e Inl per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della formazione scuola-lavoro.

E' in via di definizione la sottoscrizione del nuovo Protocollo d'intesa Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione e del merito, Inail e Inl per la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito della formazione scuola-lavoro. Tale nuovo Protocollo consentirà alle Parti di proseguire nelle attività già avviate in attuazione del precedente documento di intesa del 26 maggio 2022, di durata triennale, già finalizzato alla promozione e alla diffusione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dei Percorsi per le competenze

trasversali e per l'orientamento (PCTO), ora ridenominati percorsi "Formazione Scuola-Lavoro".

Il nuovo Protocollo presenta alcune novità rispetto a quello del 2022:

- è stata data una **nuova impostazione al testo**, prevedendo l'elaborazione di un unico articolo (articolo 3, rubricato "*Ambiti di collaborazione e impegni delle Parti*") ove sono contenuti gli impegni delle Parti in maniera complessiva, eliminando, dunque, la precedente distinzione dei compiti di ciascuna Amministrazione firmataria;
- si è provveduto a sostituire la dicitura "*Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento – PCTO*" con "*Formazione Scuola-Lavoro*", in aderenza alla recente modifica intervenuta al riguardo con il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127;
- è stata **aggiornata la composizione del Comitato di coordinamento** (art. 5), aumentando i componenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da 1 a 2, con conseguente modifica del numero complessivo dei componenti, da 5 a 6;
- **è stata prevista la durata quadriennale**, anziché triennale del Protocollo (art. 6).
- Per quanto concerne gli impegni previsti tra gli ambiti di collaborazione (art. 3) è stato previsto l'avvio di "*iniziative volte a supportare i docenti impegnati nell'attività di insegnamento della tematica relativa a fornire conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera h-ter) della legge 20 agosto 2019, n. 92*", alla luce dell'introduzione della materia in parola nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica avvenuta con la legge 17 febbraio 2025, n. 21.
- È stato inserito nel preambolo anche il riferimento al decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante "Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile".

5.1.4 Patente a crediti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è impegnato, con l'Inl e gli altri attori interessati, nella definizione dei requisiti per l'assegnazione di crediti aggiuntivi ai fini del rilascio della Patente a crediti, in attuazione dell'articolo 5 del DM 18 settembre 2024, n. 132, recante "Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili"

In particolare, si è in dirittura di arrivo circa la declinazione dei requisiti di cui al nn. 13 22 definiti della tabella "Assegnazione crediti aggiuntivi" allegata al DM 18 settembre 2024, n. 132,

5.2. Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

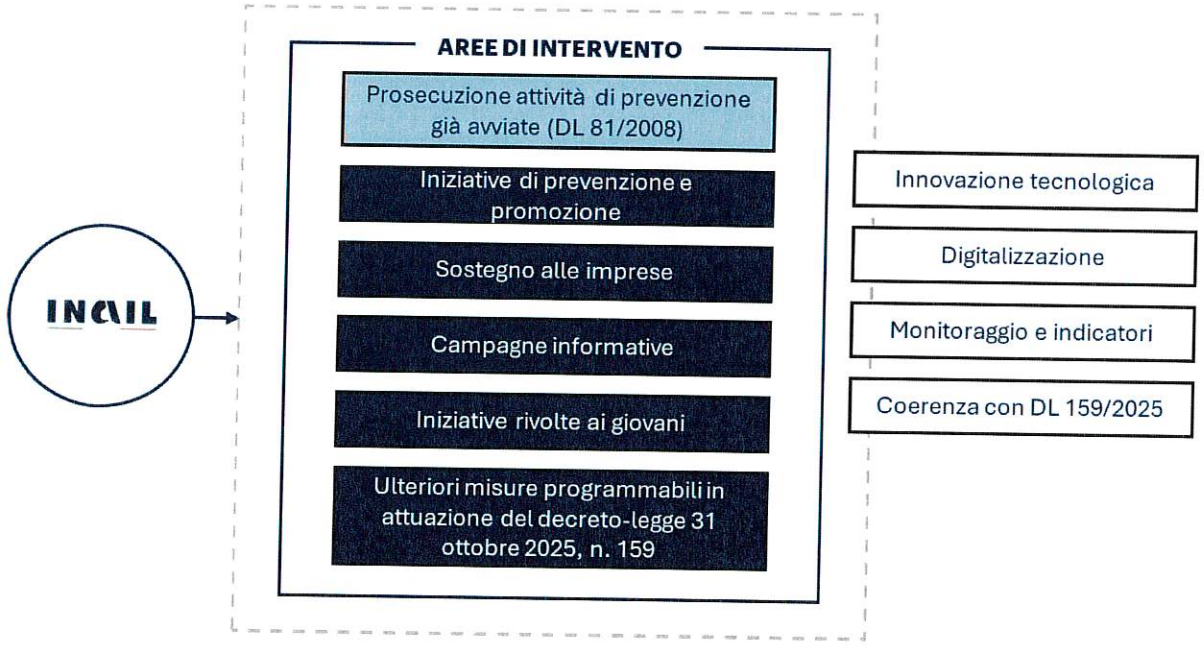


Figura 3 - 5.2 Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

5.2.1 Premessa

Per l'attuazione del Piano integrato 2026 l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sarà interessato dalle iniziative di prevenzione e promozione, dalle campagne informative, dalle iniziative rivolte ai giovani e dall'interscambio banche dati vigilanza che, insieme alle campagne straordinarie di vigilanza, di competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), costituiscono le aree strategiche di intervento individuate dal medesimo Piano.

Nel corso dell'annualità 2026, l'INAIL proseguirà altresì nello sviluppo delle misure e delle azioni già avviate nell'ambito delle suindicate aree strategiche nonché, più in generale, delle attività di prevenzione, in coerenza con il ruolo riconosciutogli dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5.2.2 Attività in prosecuzione

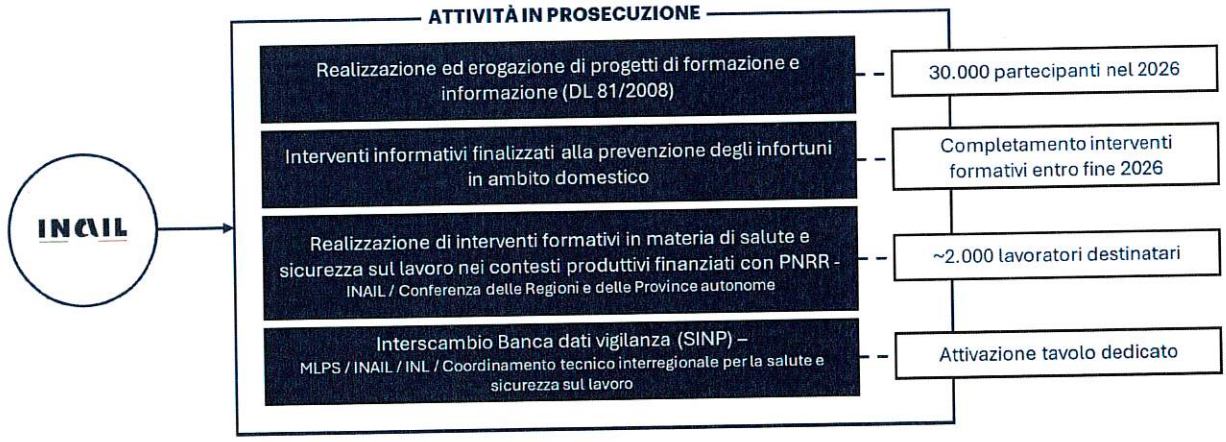


Figura 4 - 5.2.2 INAIL: Attività in prosecuzione

- Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" (pubblicato il 9 luglio 2024)

Nel 2026 si procederà nella gestione delle attività funzionali all'avvio delle iniziative formative da parte dei Soggetti proponenti risultati assegnatari delle risorse finanziarie previsti dall'Avviso relativamente ai seguenti quattro ambiti tematici individuati:

- Prevenzione dei rischi psicosociali: attuali e future prospettive di valutazione e azione;
- Ruolo delle figure coinvolte nella prevenzione e tutela nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- Cambiamenti climatici – Sostenibilità ambientale/Sostenibilità sociale;
- Personale viaggiante nella logistica (rischi della nuova mobilità, spostamenti in itinere, trasporti, logistica).

La rendicontazione delle attività formative realizzate rispetto alle domande di partecipazione pervenute sui summenzionati ambiti tematici terrà conto del *target* a cui sono state rivolte, inteso come numero e tipologia di destinatari, nonché delle ore di formazione erogate. Si prevede che le attività formative che verranno realizzate nel 2026 coinvolgano oltre 30.000 partecipanti.

In coerenza con quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni, sancito il 17 aprile 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 24 maggio 2025, n. 119, che tra le sue novità ribadisce l'importanza della valutazione delle iniziative formative, sia in termini di apprendimento che di efficacia, l'Avviso pubblico prevede l'individuazione, da parte dei soggetti proponenti, di specifici indicatori e criteri di rilevanza costruiti in modo coerente rispetto agli obiettivi formativi e ai contenuti affrontati, affinché le variazioni in termini di conoscenze, abilità e comportamenti dei destinatari dell'azione formativa, siano effettivamente verificabili a posteriori.

Con specifico riferimento all'ambito "Cambiamenti climatici", e più specificatamente alle linee guida nazionali per la gestione del rischio climatico nei luoghi di lavoro, l'Istituto proseguirà nel 2026 il potenziamento del progetto *Worklimate*, sviluppato con

l'obiettivo di fornire indicatori previsionali e strumenti operativi per la valutazione del rischio da stress termico per i lavoratori. Il progetto, basato su modelli biometeorologici e su un sistema informativo fruibile dalle imprese, costituisce oggi un riferimento nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo estremo sui lavoratori.

Parallelamente, l'Inail sta completando il processo di internalizzazione del nuovo sistema di allerta del rischio caldo specifico per i lavoratori, che sarà integrato nei sistemi informativi istituzionali. Tale sistema permetterà di fornire segnalazioni tempestive di rischio, differenziate per settore produttivo e area geografica, a supporto dei datori di lavoro e dei responsabili della sicurezza nella pianificazione delle attività lavorative, nella gestione delle esposizioni e nell'adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente.

- Avviso pubblico 2024 per il finanziamento di interventi informativi finalizzati alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico (pubblicato il 26 novembre 2024)

Verrà completata nel corso del 2026 la realizzazione degli interventi informativi previsti dal bando, finalizzati a garantire una maggiore consapevolezza dei rischi in ambito domestico e delle misure da adottare per eliminarli e/o ridurli, nonché a fornire elementi di conoscenza riguardanti l'assicurazione obbligatoria e le prestazioni ad essa connesse. Questa iniziativa si affianca alla campagna di comunicazione sulla tematica, svolta annualmente dall'Istituto in occasione della scadenza del premio assicurativo (v. paragrafo *"Campagne informative"*).

- Accordo quadro di collaborazione tra Inail e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per la realizzazione di interventi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei contesti produttivi finanziati con PNRR (sottoscritto il 13 luglio 2023)

Proseguirà la realizzazione degli interventi formativi destinati ai lavoratori e ai preposti coinvolti nella realizzazione delle opere oggetto dei diversi cantieri interessati nella realizzazione di alcune attività finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tale Accordo, prevede, da parte dell'Inail, un finanziamento per un valore complessivo pari a circa euro 10.000.000 alle Regioni che, aderendo allo stesso, hanno già pubblicato avvisi specifici coerenti con l'iniziativa.

In tale prospettiva, il 10 dicembre 2025 è stato sottoscritto un Addendum che ha prorogato l'Accordo di dodici mesi a valere sul 2026, con la finalità di ampliare la partecipazione delle imprese agli avvisi pubblici regionali e di completare i percorsi formativi, favorendo la diffusione delle conoscenze e l'adozione delle corrette misure di prevenzione.

Il monitoraggio delle attività formative realizzate prevede l'indicazione della tipologia di corsi erogati, del *target* a cui sono rivolti, tra lavoratori e preposti, e del quantitativo raggiunto. Si stima che le attività formative previste per il 2026 potranno coinvolgere circa 2.000 destinatari.

- Interscambio Banca dati vigilanza

In relazione al Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP), proseguiranno le attività di sviluppo del progetto Banca dati vigilanza nell'ambito del Gruppo di lavoro, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, e partecipato da Inail, INL e dal Coordinamento tecnico interregionale per la salute e sicurezza sul lavoro; al riguardo, verrà attivato un tavolo dedicato che si occuperà di approfondire gli aspetti di carattere giuridico connessi alla trasmissione dei flussi informativi, con particolare riferimento ai profili relativi alla protezione dei dati personali.

Ciò, in esito alla conclusione delle attività di sviluppo del tracciato del prototipo Sinp, che ha coinvolto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Inail, l'INL, e le Regioni che hanno risposto al questionario mirato a verificare i canali di interoperabilità disponibili e utilizzati (Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Piemonte, Veneto, Puglia e Marche).

5.2.3 Iniziative, attività ed interventi programmati dall'INAIL per l'annualità 2026



Figura 5 – 5.2.3 INAIL: Interventi per il 2026

Posto quanto sopra, si riportano le iniziative programmate dall'INAIL, in coerenza con quanto espresso nel Piano triennale della prevenzione dell'Istituto 2025-2027, approvato con delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza n. 7 del 13 maggio 2025, riguardanti le aree strategiche di intervento del presente Piano integrato, fermi restando ulteriori e più puntuali elementi che potranno derivare dall'aggiornamento 2026 del citato Piano triennale.

Inoltre, ulteriori attività programmabili saranno determinate anche in funzione del nuovo quadro normativo, come venutosi a delineare sulla base delle disposizioni

contenute nel decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198.

5.2.3.1 Iniziative di prevenzione e promozione

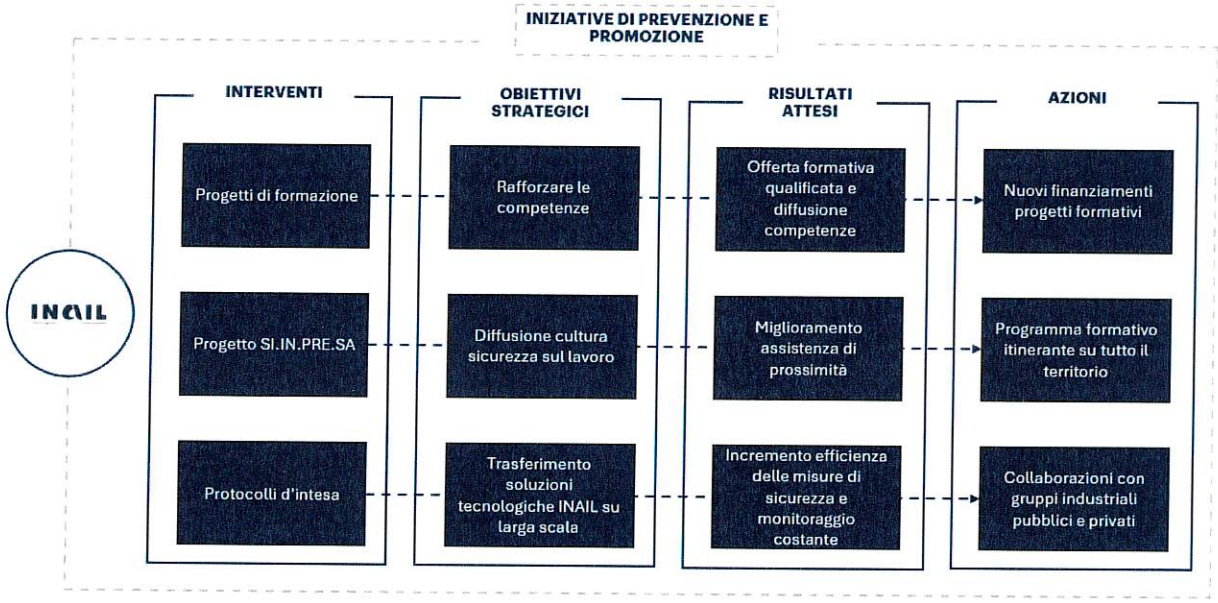


Figura 6 - 5.2.3.1 INAIL: Iniziative di prevenzione e promozione

- Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Riguardo alla promozione di iniziative di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro che l'Istituto attiva con risorse finanziarie annualmente stanziate in bilancio, si procederà alla pubblicazione di un ulteriore Avviso di finanziamento destinato alle figure prevenzionali, su ambiti tematici definiti sulla base delle rilevazioni dei bisogni formativi oggetto di indagini e della evidenza dei settori produttivi che presentano indici di rischio maggiori per frequenza e gravità.

Con apposita delibera del Consiglio di amministrazione sono stati approvati i criteri generali per l'attivazione di una procedura di finanziamento per la realizzazione ed

erogazione di progetti di formazione aggiuntiva, finalizzati al miglioramento dei livelli qualitativi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per un importo complessivo di euro 50.000.000.

Al fine di intercettare in modo capillare le diverse esigenze formative dei lavoratori, espressione di settori produttivi differenti e operanti in vari territori, e di incrementare le attività formative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di salute e sicurezza delle diverse figure prevenzionali, si è ritenuto di ampliare la categoria dei Soggetti formatori qualificati, prevedendo l'inserimento tra gli stessi dei Fondi interprofessionali, organismi associativi, gestiti da organizzazioni datoriali e sindacali, che promuovono la formazione continua dei lavoratori (legge n. 388 del 2000).

L'Avviso pubblico finanzierà progetti formativi aventi per oggetto azioni di sensibilizzazione ai nuovi rischi su specifici ambiti tematici, alcuni in continuità con la precedente campagna di formazione e informazione, altri propri dei settori ad alta incidentalità, nonché al fenomeno delle molestie e delle violenze nei luoghi di lavoro e sulle loro conseguenze. Il nuovo Avviso richiederà ai soggetti proponenti l'individuazione di indicatori di efficacia, analogamente a quanto previsto dal precedente Avviso 2024.

- Progetto "SI.IN.PRE.SA - Sicurezza, Informazione, Prevenzione, Salute"

Nel corso del 2026 verrà data piena attuazione al Progetto SI.IN.PRE.SA., presentato il 21 ottobre 2025 in occasione della Giornata della salute e sicurezza sul lavoro svoltasi presso la sede centrale dell'Istituto.

Tale Progetto rappresenta un'iniziativa innovativa, finalizzata al coinvolgimento diretto del sistema delle imprese, con la finalità di fornire servizi concreti sul territorio e per diffondere in maniera capillare la cultura della sicurezza sul lavoro in Italia,

concentrandosi sui settori a maggior rischio infortunistico attraverso il coinvolgimento diretto dei principali stakeholders dell'Inail.

L'unicità dell'iniziativa risiede nella possibilità di raggiungere località strategiche per il sistema produttivo (distretti industriali e consorzi agricoli), in tutto il territorio nazionale, mediante l'uso di strutture mobili, ciascuna costituita da una stazione mobile trasportata da truck e da una tendostruttura esterna collocata in prossimità, entrambe appositamente attrezzate per erogare i servizi appresso descritti.

L'Inail può diventare un interlocutore privilegiato, in grado di raccogliere direttamente i bisogni delle imprese e dei lavoratori e dunque rispondere alle istanze di supporto e consulenza in modo tempestivo ed efficace per un'assistenza di prossimità.

Questa modalità dinamica e indipendente di trasporto permette di raggiungere e coinvolgere nella realizzazione del progetto le diverse realtà produttive presenti sui territori che verranno individuate in accordo e su proposta delle stesse Direzioni regionali e provinciali dell'Istituto, in ragione della rilevanza dei consorzi e dei distretti agricoli e industriali insistenti su quella provincia a maggior rischio infortunistico, al fine di creare un'esperienza estremamente coinvolgente, in modo efficace e diretto e garantendo una presenza continua e diffusa.

Gli obiettivi principali dell'iniziativa sono:

- promozione della cultura della sicurezza favorendo un cambiamento nell'approccio alla gestione della sicurezza nelle pratiche quotidiane aziendali;
- attività formativa (anche con rilascio dei relativi crediti) sulle normative vigenti e sulle migliori pratiche per prevenire incidenti e malattie professionali;
- coinvolgimento degli Stakeholder mediante un dialogo diretto con associazioni di categoria, enti locali, organizzazioni dei lavoratori e istituzioni per sostenere politiche efficaci sulla sicurezza;

- assistenza alle imprese e puntuale informazione riguardante le diverse iniziative di incentivazione messe a disposizione dall'Istituto (Bandi ISI, OT23);
- erogazione di servizi di assistenza sanitaria e di consulenza specialistica in ambito protesico;
- promozione di progetti di reinserimento lavorativo.

Il progetto si rivolge principalmente ai settori economici più esposti agli incidenti sul lavoro, quali agricoltura, costruzioni, trasporti e logistica, particolarmente vulnerabili e che rappresentano una parte significativa degli infortuni con esito grave o mortale.

L'iniziativa, inoltre, pone un'attenzione particolare sulle piccole e medie imprese (PMI) che hanno maggiori difficoltà ad implementare adeguate misure di sicurezza a causa di risorse limitate e di una carente cultura della sicurezza.

Il progetto "SI.IN.PRE.SA.", finalizzato come detto a erogare servizi di consulenza, formazione e informazione nei diversi ambiti istituzionali, presso distretti industriali e consorzi agrari a maggior rischio infortunistico e tecnopatico, si articolerà in un programma che prevede la realizzazione a livello territoriale di cento giornate distribuite nell'arco di ventiquattro mesi.

L'iniziativa ha già visto la realizzazione di 6 giornate suddivise in tre tappe: la prima ad Ancona, dedicata alla prevenzione dei rischi del sistema produttivo della cantieristica navale e dei servizi portuali. È poi proseguita in Umbria, a Foligno, con un *focus* specifico sulla prevenzione dei rischi nei settori dell'industria aeronautica e aerospaziale. La terza tappa, dedicata al settore dell'edilizia si è svolta nella città dell'Aquila.

Per ciascuna delle tre tappe, all'interno dell'unità mobile sono stati offerti consulenze specialistiche, sessioni formative e informative e incontri di assistenza personalizzata, rispondendo alle richieste dei cittadini e delle realtà produttive locali con il coinvolgimento di Rspp, Aspp e Formatori per la sicurezza (con rilascio dei crediti

formativi ove previsti), tecnici della prevenzione delle aziende, studenti e rappresentanti delle aziende.

Nel 2026 si prevede la realizzazione di circa 50 giornate da suddividere presumibilmente in 25 tappe.

In relazione ad indicatori di risultato dell'iniziativa verranno verificati: numero giorni/persona per la formazione erogata a lavoratori/Rspp; numero giorni/persona per la formazione rivolta agli studenti.

- Protocolli d'intesa con grandi gruppi industriali

Nell'ottica di favorire il trasferimento tecnologico di soluzioni o sistemi sviluppati in seno all'Istituto o presso aziende selezionate per consentire alle micro-piccole e medie imprese di adottare approcci innovativi e maggiormente efficaci per ridurre il rischio infortunistico, l'Istituto ha in corso protocolli sottoscritti con grandi gruppi industriali pubblici e privati - Ferrovie dello Stato, Aeroporti di Roma, Autostrade per l'Italia, ENEL ENI - aventi ad oggetto l'esecuzione dei singoli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In tale contesto, si evidenzia che l'Inail, coerentemente con quanto espresso nei piani nazionali della prevenzione e della ricerca, è da tempo impegnato nello sviluppo di soluzioni tecnologiche che, in un'ottica di integrazione tra ricerca e prevenzione, favoriscono il trasferimento dei risultati della ricerca applicata al contesto operativo, affinché l'innovazione diventi uno strumento concreto per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

In particolare, nell'ambito dei predetti protocolli, sono state sviluppate una serie di iniziative sperimentali basate su tecnologie digitali e sensori per la prevenzione degli incidenti di seguito riportate:

- *Monitoraggio dei DPI:* Implementazione di sensori e tecnologie avanzate per il monitoraggio dell'uso, dell'efficienza e dello stato di deterioramento dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- *Ispezione con droni:* Uso di droni per l'ispezione visiva delle attrezzature di lavoro (a pressione e di sollevamento). Analisi automatizzata delle immagini per rilevare anomalie tramite algoritmi di intelligenza artificiale con l'obiettivo di migliorare la sicurezza e l'efficienza delle ispezioni, non esponendo il lavoratore a situazioni di particolare e alto rischio.
- *Piattaforma digitale per infrastrutture:* Sviluppo di una piattaforma digitale evoluta per il monitoraggio continuo dello stato di integrità strutturale delle infrastrutture industriali e civili: Utilizzando sensori multifunzione e tecniche di big data analytics, questo progetto mira a prevenire incidenti attraverso un monitoraggio costante e dettagliato.
- *Sistemi di segnalazione e allarme:* Sistemi di segnalazione e allarme in contesti lavorativi in cui l'operatore lavora in spazi condivisi con numerose macchine autonome e auto-evolutive. Detti sistemi utilizzano tecnologie in grado di acquisire ed elaborare i dati di campo provenienti dai dispositivi indossabili e quelli già disponibili sulle macchine, per stimare gli scenari di maggior rischio.

5.2.3.2 Sostegno alle imprese

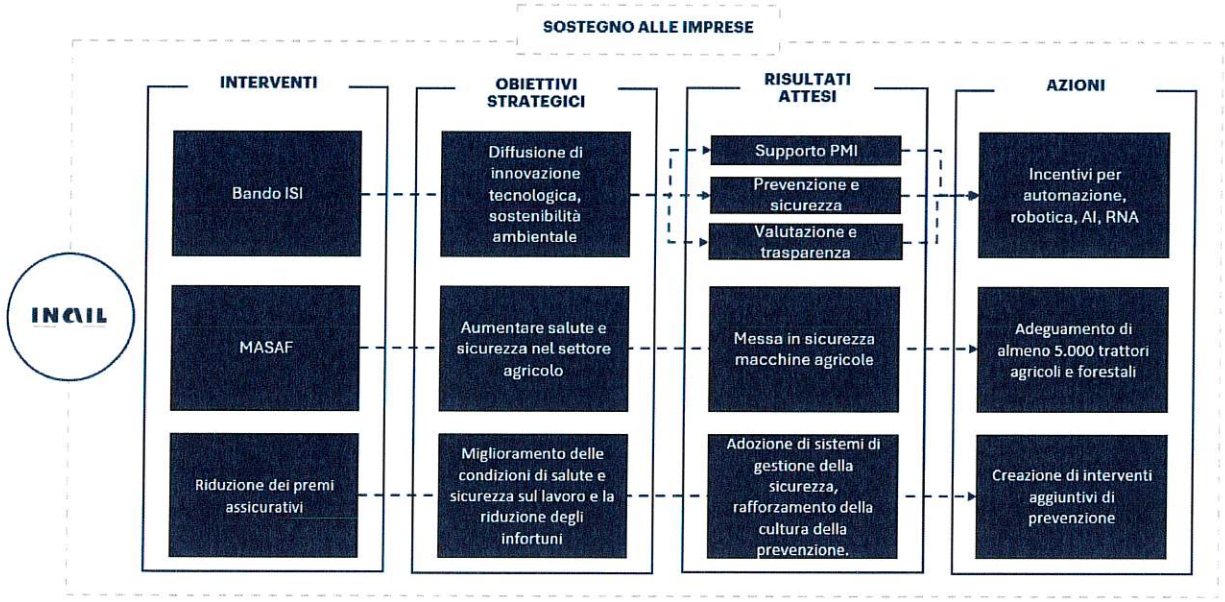


Figura 7 - 5.2.3.2 INAIL: Sostegno alle imprese

- Bando ISI

L'impianto del bando ISI 2025 scaturisce da un preventivo allineamento con le strutture tecniche centrali e legali dell'INAIL, assumendo una rinnovata valenza strategica in virtù dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184 ("Codice degli incentivi"). La piena coerenza con la riforma si manifesta nei criteri di accesso e nelle premialità, promuovendo una sinergia operativa con le altre amministrazioni pubbliche finalizzata a superare la frammentazione degli strumenti agevolativi.

In tale prospettiva, il nuovo bando, pubblicato il 18 dicembre 2025, recepisce i principi di razionalizzazione e digitalizzazione del Codice, implementando un sistema di monitoraggio avanzato che, oltre alla raccolta dati, assicura la piena interoperabilità con le banche dati nazionali. Mediante l'integrazione con il "Registro Nazionale degli Aiuti di Stato", il portale incentivi.gov.it viene alimentato con informazioni rilevanti, quali la dimensione delle imprese beneficiarie, i settori produttivi e le risorse stanziate. Ciò

garantisce un aggiornamento costante e la massima trasparenza lungo l'intero ciclo di vita dell'incentivo: dalla programmazione all'attuazione, fino alla valutazione.

Sul piano operativo e gestionale, il bando si avvale di uno strumento interno di monitoraggio (Dashboard) che consente il controllo in tempo reale dell'andamento della misura tramite l'accesso ai dati relativi alla partecipazione delle imprese, alla tipologia di rischi affrontati e alla distribuzione territoriale delle risorse, offrendo una visione immediata del raggiungimento dei target previsti.

Infatti, la nuova configurazione del bando ISI 2025 prevede meccanismi che non solo permettono una gestione efficiente degli interventi, codificati e standardizzati in un catalogo che ne riporta caratteristiche, requisiti e condizioni di attuazione, ma anche il monitoraggio continuo degli obiettivi raggiunti. In particolare, l'introduzione di obiettivi chiari e misurabili, accompagnati da indicatori di risultato definiti in fase di progettazione, consente di tracciare l'efficacia delle azioni intraprese, garantendo così maggiore trasparenza e rendicontabilità per tutte le parti coinvolte.

In continuità con questa logica di specializzazione, monitoraggio continuo e copertura mirata dei rischi, il bando mantiene la sua strutturazione nei consolidati Assi di finanziamento, ciascuno dedicato a specifici obiettivi di prevenzione:

- **Asse 1.1 -** progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici
- **Asse 1.2 -** adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
- **Asse 2 -** progetti per la riduzione dei rischi infortunistici
- **Asse 3** - progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
- **Asse 4** - dedicato a progetti per micro e piccole imprese operanti in settori specifici;
- **Asse 5 -** riservato a progetti per le micro e piccole imprese della produzione agricola primaria.

Obiettivo: Favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese.

Indicatore: numero di imprese ammesse negli elenchi definitivi con dimensione non superiore a 50 addetti, rispetto al totale delle domande presentate (tasso di soddisfacimento).

L'obiettivo centrale dell'iniziativa è sostenere, attraverso un contributo a fondo perduto, le micro e piccole imprese, circa il 90% del tessuto produttivo italiano, che desiderano investire nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei propri lavoratori.

Per tale finalità, la progettazione del bando, oltre ad attribuire maggior punteggio alle micro e piccole imprese per gli Assi 1-3, destina gli Assi 4 e 5 esclusivamente alle micro e piccole imprese.

Inoltre, l'Istituto nelle ultime edizioni del bando ha più che raddoppiato le risorse stanziate, rispetto alle edizioni precedenti; infatti, le domande di finanziamento presentate a valere sul bando Isi 2024, Assi 1-4, sono state tutte ammesse al finanziamento.

Il target atteso è quello di mantenere la quota di finanziamento delle microimprese intorno al 50-60% e per tutte le micro e piccole imprese intorno all'80-90%, percentuali calcolate sul totale delle domande finanziate.

Quanto all'Asse 5 già a partire dal bando ISI 2023, sono state introdotte maggiori risorse economiche per il sostegno delle imprese operanti nell'agricoltura primaria che intendono investire nella sicurezza dei luoghi di lavoro con progetti innovativi e di ammodernamento dii trattori e macchine agricole, con effetti positivi sulla sostenibilità ambientale e l'incremento del rendimento globale dell'azienda agricola.

L'analisi dell'andamento delle risorse destinate a tale settore mette in luce una tendenza significativa di crescita, a conferma della centralità strategica del settore per l'Istituto. Si

è passati, infatti, da uno stanziamento di 35 milioni di euro per il bando 2022 ai 90 milioni nel 2023, fino a raggiungere un risultato senza precedenti per l'edizione 2024.

Per quest'ultima annualità, in applicazione del meccanismo virtuoso di redistribuzione (art. 4 del bando), le risorse eccedenti sono state trasferite all'Asse 5 Agricoltura, al fine di soddisfare integralmente le domande ammissibili e garantire la piena utilizzazione dei fondi disponibili a livello nazionale. Tale operazione ha generato un incremento di circa 158 milioni di euro, rispetto allo stanziamento iniziale di € 90 milioni, portando il budget complessivo a oltre 248 milioni di euro.

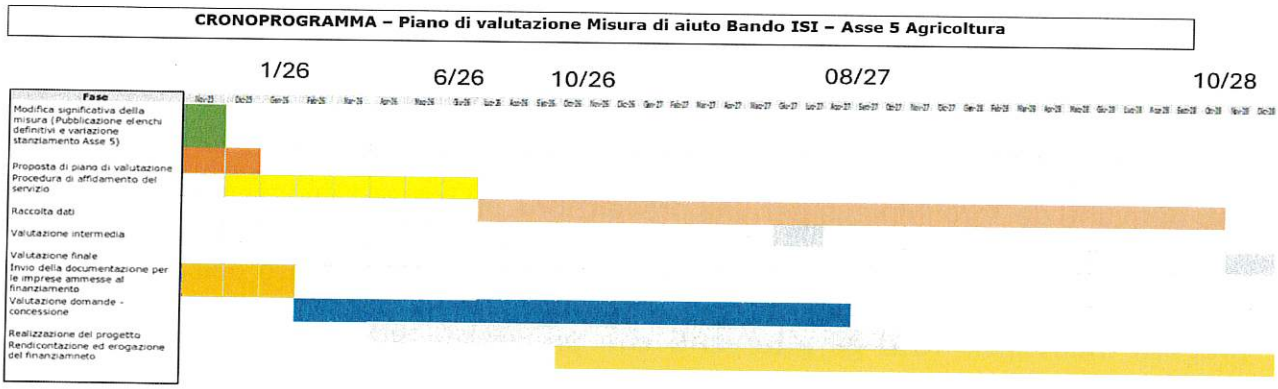
In particolare, l'incremento delle risorse derivante dalla redistribuzione degli avanzi di budget ha portato il numero totale delle domande ammesse a 2.731 su 4.864 presentate, raggiungendo la percentuale di ammissione intorno al 56%.

A fronte di questa iniziativa divenuta nel complesso sempre più importante per le ingenti risorse messe a disposizione e progressivamente più vantaggiosa per le imprese, l'Istituto, in accordo con il Ministero dell'agricoltura (MASAF) e in applicazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) 2022/2472, ha avviato un piano di valutazione e di monitoraggio degli effetti e del reale beneficio che la misura di aiuto (SA.111660) offre alle imprese agricole. Tale piano di valutazione già presentato alla Commissione europea sarà reso esecutivo non appena approvato.

Questo processo valutativo si articola in un percorso graduale che inizia con un'analisi di tipo "Simple Difference" su un campione rappresentativo di imprese (1.000) che hanno rottamato vecchi macchinari, con lo scopo di monitorare e confrontare le caratteristiche tecniche e operative (sicurezza, emissioni, costi) tra la situazione antecedente e quella successiva all'investimento, verificando la stabilità dei benefici nel triennio obbligatorio.

Per misurare l'effettivo impatto causale della misura, il processo integra successivamente un approccio controfattuale, in base al quale attraverso metodologie statistiche (come il Propensity Score Matching e la Difference-in-Differences) vengono confrontate le imprese beneficiarie con un gruppo di controllo simile ma non finanziato, isolando così l'effetto dell'incentivo su infortuni e performance aziendali da fattori esterni. Poiché la struttura del bando non consente di applicare questo metodo a tutti gli indicatori, la valutazione è supportata trasversalmente da audit indipendenti e verifiche preventive di conformità, che garantiscono trasparenza ed economicità monitorando il rispetto delle norme tecniche e internazionali.

Di seguito il cronoprogramma del piano riferito all'Asse 5



Obiettivo: Sostenere l'adozione di tecnologie innovative (DPI intelligenti e sistemi automatizzati) per migliorare la prevenzione dei rischi e le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Indicatore: Numero di progetti ammessi al finanziamento (o importo delle risorse erogate) per l'acquisto di DPI intelligenti o strumentazioni avanzate (es. robot, droni) rispetto al totale del numero complessivo dei progetti dell'Asse 2.

In conformità alla normativa vigente, già a partire dal bando Isi 2025 è previsto il finanziamento di interventi di sostegno per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione

aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti (smart-dpi). Tali beni sono individuabili sulla base dei seguenti criteri:

- efficacia nel miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- univocità di identificazione;
- disponibilità sul mercato;
- carattere innovativo.

In particolare, sono stati introdotti progetti per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) intelligenti certificati, ove con tale espressione si intende la combinazione di DPI tradizionali con componenti che rispondono in modo attivo a segnali, sollecitazioni o modifiche dell'ambiente circostante anche avvalendosi di software e sistemi di rilevamento. Tali dispositivi permettono una gestione avanzata della salute e sicurezza dei lavoratori, consentendo la raccolta, l'analisi e l'utilizzo dei dati derivanti dal loro impiego per una prevenzione più efficace dei rischi.

Il sostegno alle imprese promosso dall'Inail è sempre caratterizzato dall'attenzione ai progetti innovativi. Tutti gli interventi che prevedono la sostituzione di macchine possono introdurre automatismi e innovazioni volti alla mitigazione del rischio per la salute e la sicurezza sul lavoro, compatibilmente con le soluzioni tecnologiche disponibili sul mercato. In tale ottica, da diverse edizioni è stata prevista una specifica tipologia di Intervento per la riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento con la quale si finanzia l'acquisto di strumentazioni avanzate come sistemi automatizzati, robot e droni per l'accesso, le ispezioni e l'esecuzione di lavori in tali ambienti.

Obiettivo: Contrasto al cambiamento climatico

Indicatore: numero di interventi finanziabili specificamente mirati al rischio calore/clima.

Parallelamente all'innovazione tecnologica, la sfida dei cambiamenti climatici ha assunto un ruolo centrale; infatti, se in passato i Bandi Isi sostenevano l'installazione di impianti di climatizzazione nei trattori e macchine con conducente a bordo e di moduli fotovoltaici integrati nella nuova copertura con contestuale rimozione di amianto, la nuova edizione del bando amplia questo raggio di azione. Sono infatti ammessi interventi specifici, come l'acquisto di moduli prefabbricati per la protezione dei lavoratori dai rischi meteoclimatici, e l'installazione di impianti fotovoltaici anche non integrati nella copertura, misura quest'ultima volta a ridurre la dipendenza delle imprese da fonti fossili.

L'impatto delle misure di adattamento ai cambiamenti climatici diventa misurabile grazie all'introduzione di voci di spesa specifiche. Questi interventi saranno documentati attraverso indicatori chiari, la superficie protetta da moduli prefabbricati o quella destinata a tetti verdi o impianti fotovoltaici. Questo sistema di rendicontazione fornisce un quadro trasparente e facilmente comprensibile dell'efficacia delle misure adottate, non solo per l'Istituto, ma anche per le imprese stesse, offrendo una visione complessiva degli investimenti destinati alla mitigazione dei rischi climatici.

Obiettivo: Diffusione dei Sistemi di gestione (SGSL).

Indicatore: Numero di aziende che attivano questo modulo aggiuntivo rispetto al totale dei progetti.

L'adozione di sistemi di gestione rappresenta un indicatore chiave per il miglioramento degli standard di sicurezza aziendale, che può essere misurato attraverso la percentuale di imprese che implementano sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro certificati, come ad esempio il sistema UNI EN ISO 45001:2023.

L'importanza attribuita agli strumenti organizzativi è testimoniata dalla crescita delle risorse e dei progetti finanziati, passati da 50 nel 2017 a circa 1.000 nel 2024.

Per incentivare ulteriormente questo standard l'Inail ha incrementato l'intensità degli aiuti individuali (80%), ampliato il budget assegnato (12-13 milioni di euro), e previsto meccanismi premianti, riconoscendo un punteggio bonus per le imprese che hanno adottato un tale sistema. Infine, all'incremento di budget si affianca per ISI 2025 la possibilità di finanziare negli Assi 1.1 e 4 un progetto SGSL in aggiunta al progetto principale.

Studi condotti in collaborazione con università e centri di ricerca confermano che l'adozione di tali sistemi migliora concretamente la qualità gestionale e riduce l'andamento infortunistico.

Obiettivo: Promozione della sicurezza e legalità in agricoltura, aumentare la quota di aziende virtuose finanziate.

Indicatore: Percentuale di imprese agricole finanziate che appartengono alla Rete.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l'efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e la promozione della legalità in agricoltura. In questo caso, l'introduzione della Rete del lavoro agricolo di qualità (RLAQ) come requisito premiante offre un parametro facilmente verificabile per monitorare la compliance delle imprese beneficiarie agli standard etici e di sicurezza. L'assegnazione di un punteggio specifico per l'adesione alla RLAQ crea un incentivo concreto per le aziende agricole a conformarsi a criteri di qualità elevati, permettendo al sistema di misurare e incrementare l'impatto positivo delle politiche di legalità nel settore agricolo. In questo contesto, infatti, l'Inail non si limita a concedere incentivi economici per la realizzazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma agisce anche come supporto diretto alle politiche di contrasto al lavoro irregolare, promosse

dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl). Così, si crea un circolo virtuoso che connette la vigilanza e il sostegno economico: mentre l'Inl si concentra sull'attività ispettiva e sulla verifica delle condizioni di legalità, l'Inail incentiva economicamente le imprese che aderiscono a pratiche di compliance e miglioramento continuo in ambito di sicurezza sul lavoro.

Obiettivo: Incrementare costantemente il livello di digitalizzazione dei processi connessi con l'erogazione dei finanziamenti.

Indicatore: Numero degli adempimenti o attività digitalizzate e servizi a valore aggiunto nell'integrazione delle informazioni.

Proseguiranno inoltre anche le azioni di semplificazione e di potenziamento dell'interfaccia con le imprese, nonché di digitalizzazione dell'intero processo di erogazione del finanziamento. Questo è un passaggio fondamentale soprattutto in considerazione dell'aumento stimato dei progetti ISI 2024, circa il 30% in più rispetto all'edizione 2023 (oltre 8.100 domande), con ricadute gestionali che, a parità di risorse stanziate, si ripresenteranno verosimilmente anche per l'Avviso ISI 2025.

A queste iniziative si affiancano ulteriori interventi strategici, attualmente in fase di progettazione e realizzazione. Tra questi, la creazione di un Osservatorio dei casi tipo, strumento prezioso per aiutare le imprese a definire i propri progetti, analizzando lo storico dei bandi e tipologie di domande accolte o respinte e le motivazioni connesse, ma anche per supportare e orientare le strutture centrali nella progettazione dei nuovi Bandi.

La riprogettazione degli applicativi di riferimento per il Bando ISI tende a favorire, anzitutto, la totale digitalizzazione delle informazioni trasmesse dalle imprese nelle diverse fasi in cui si articola il bando. Inoltre, a livello operativo-gestionale, il disegno applicativo per le attività istruttorie di sede introduce una maggiore qualità e

completezza delle informazioni trattate e prevede soluzioni di interoperabilità con i sistemi interni all'Istituto e con quelli di altre amministrazioni.

È stata avviata e programmata una soluzione evoluta per l'integrazione, online ed in tempo reale, della procedura di gestione ISI-BO con la piattaforma RNA del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato quale sinergia e rappresentazione operativa del meccanismo di condivisione, online ed in tempo reale, dei dati tra Amministrazioni. Tale interconnessione non solo automatizza i controlli tramite algoritmi per la verifica dei massimali, ma costituisce il presupposto tecnico per l'alimentazione di dashboard condivise che permetteranno in futuro di mappare con precisione i flussi di investimento e le aree di intervento.

La base di conoscenza disponibile con la digitalizzazione consentirà l'adozione di soluzioni di analisi predittiva ai vari livelli di analisi. Infatti, gli sviluppi in atto prevedono l'introduzione di assistenti virtuali basati su intelligenza artificiale a supporto della compilazione della domanda e la digitalizzazione integrale della fase di perizia tecnica e rendicontazione, consentono la raccolta di dati strutturati e granulari, indispensabili per l'elaborazione di quei modelli predittivi necessari a individuare i cluster aziendali a maggior rischio e a orientare le azioni di prevenzione.

Inoltre, è in fase di sviluppo un sistema di scoring (punteggio) delle perizie, basato su specifici indicatori, che valuterà la completezza e congruenza delle proposte rispetto ai requisiti del bando, oltre a una fase di prefattibilità della domanda da effettuare prima dell'avvio della compilazione vera e propria, per verificare preventivamente la rispondenza del progetto ai criteri richiesti.

Questo approccio integrato non solo tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ma semplifica e rende più trasparenti le procedure, incentivando un'innovazione costante e condivisa. In tal modo, le imprese possono affrontare con efficacia i nuovi

scenari e le trasformazioni del mondo produttivo, valorizzando al contempo la prevenzione come leva strategica per la competitività e la sostenibilità.

Per misurare l'avanzamento del piano di digitalizzazione è possibile fare riferimento a diverse evidenze. In primo luogo, si considera il numero di stati intermedi che una pratica attraversa tra l'inizio e la conclusione dell'istruttoria, indicatore utile a valutare la semplificazione del processo. Un altro elemento significativo è rappresentato dalla quantità di controlli digitalizzati tramite check-list, che consente di comprendere il grado di strutturazione e automazione delle valutazioni tecniche, elemento che aggiunge trasparenza amministrativa.

Rileva inoltre il numero di informazioni inserite automaticamente nel fascicolo della pratica grazie all'acquisizione da banche dati interne ed esterne, poiché questo parametro misura l'integrazione delle fonti informative. A ciò si aggiunge la valutazione delle operazioni automatizzate, insieme alla conseguente riduzione dei tempi di intervento dell'operatore, utile per verificare l'effettivo efficientamento delle attività.

Un ulteriore indicatore è rappresentato dalle registrazioni generate tramite interoperabilità con il sistema RNA (MIMIT) che riflettono il livello di connessione tra sistemi informativi.

Infine, è importante osservare il numero di interazioni online effettuate tramite il punto di contatto durante l'istruttoria e la rendicontazione, poiché tali interazioni - legate a richieste di chiarimenti o integrazioni documentali - permettono di valutare il grado di digitalizzazione della comunicazione con gli utenti.

Cronoprogramma Bando ISI

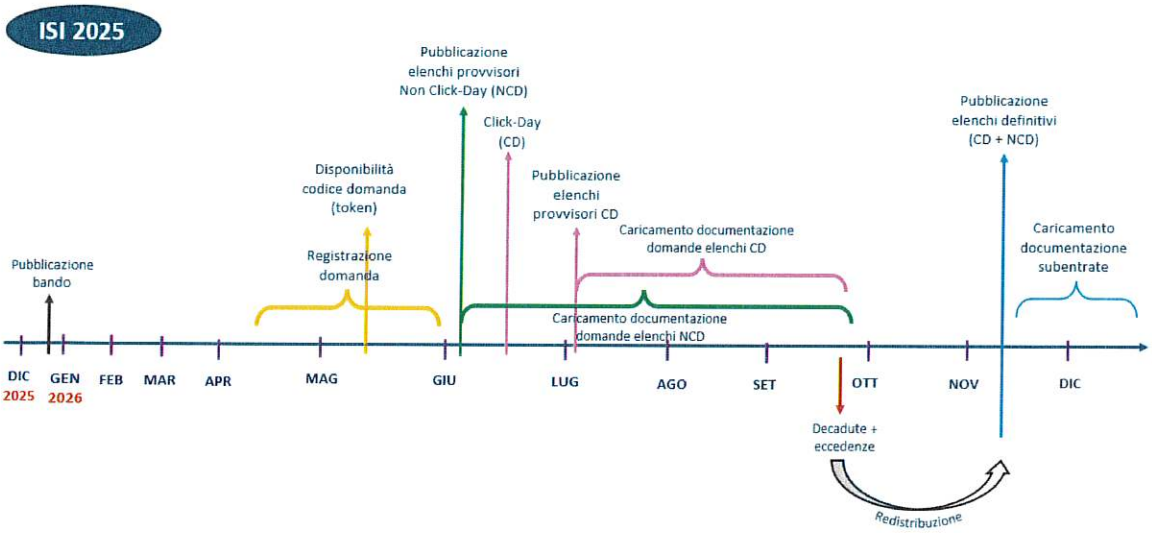
Per garantire una governance efficace e trasparente dell'intervento, la gestione del Bando ISI è articolata secondo un cronoprogramma essenziale che definisce in modo

chiaro le scansioni temporali e le relative responsabilità attuative, superando la logica della mera elencazione delle attività.

Il processo prende avvio con la pubblicazione dell'Avviso pubblico (dicembre 2025), segnando l'inizio formale della procedura. Successivamente, nel primo trimestre dell'anno seguente, vengono avviate le attività propedeutiche all'attivazione della fase operativa di presentazione delle domande. In questa fase preistruttoria, il Bando ISI prevede che le imprese abbiano superato la preselezione dei progetti sulla base di soglie e condizioni minime, anche di natura quantitativa, coerenti con le finalità dell'intervento e con le tipologie di iniziativa. Le imprese devono aver raggiunto la soglia minima di ammissibilità (130 punti), così come previsto dall'art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/98, e aver registrato la propria domanda.

La prima fase si conclude entro il primo semestre del 2026 con la pubblicazione degli elenchi provvisori delle imprese ammissibili al finanziamento. Segue poi la fase di perfezionamento delle domande, che prevede il caricamento della documentazione richiesta. Al termine di questa fase, inizia l'istruttoria vera e propria, finalizzata alla verifica tecnico-amministrativa dei requisiti di ammissibilità. Questo step garantisce che le risorse siano destinate esclusivamente alle imprese che rispettano gli obblighi normativi e i criteri di selezione.

Le imprese che superano positivamente questa fase riceveranno il provvedimento di concessione del finanziamento e avranno 365 giorni di tempo per realizzare l'investimento. La verifica della documentazione attestante l'avvenuta realizzazione del progetto sarà completata dall'Inail entro 90 giorni dalla sua ricezione. Trascorso tale termine, una volta espletata la verifica, la Sede Inail competente comunicherà l'esito della stessa all'impresa richiedente.



Lato progettazione e sviluppi applicativi, l'attuale piano di digitalizzazione prevede le seguenti tappe:

2025-26	Digitalizzazione	Introdurre gli stati intermedi della pratica Isi Esplicitare i controlli in valutazione (Check-list) Rendicontazione online
	Soluzioni di IA	Assistente virtuale online
2026-27	Sistemi integrati	ISI-BO → RNA MIMIT
	Integrazione Banche dati	Integrazione Casellario
	Soluzioni di IA	Valutazione tecnica assistita (versione base)
2027	Soluzioni di IA	Scoring perizia in fase di compilazione
	Digitalizzazione	Potenziamento punto di contatto con utente
	Integrazione Banche dati	Integrazione Catasto e/o Motorizzazione

Convenzione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF)

Obiettivo: incrementare i livelli di salute e sicurezza nel settore agricolo attraverso l'ammodernamento del parco macchine vetusto

Indicatore: Numero di trattori agricoli o forestali messi in sicurezza/adeguati (almeno 5000 trattori)

Nell'ambito del rafforzamento delle politiche di prevenzione del settore agricolo, l'Inail, in accordo con il Masaf, nel valutare l'efficacia degli interventi di cui all'Asse 5, ha avviato uno studio che ha riguardato i rischi derivanti dall'utilizzo dei trattori agricoli e forestali. Dall'analisi congiunta condotta da Inail, Masaf, Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Ismea) e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (Crea) è emersa la presenza di circa 1.000.000–1.200.000 trattori immatricolati da oltre 25 anni e privi dei dispositivi di protezione contro il rischio di capovolgimento. Considerata l'insostenibilità economica di un rinnovo integrale del parco macchine, l'aggiornamento dei mezzi esistenti rappresenta una soluzione rapida, efficace e sostenibile a un problema strutturale del settore.

Pertanto, in linea di coerenza con l'ambito di collaborazione di cui al Protocollo d'intesa Masaf–Inail del dicembre 2024, è stato sottoscritto un accordo attuativo tra Masaf, Inail, Ismea e Crea che, per la citata finalità, prevede uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul bilancio Inail per l'esercizio 2025. Tale iniziativa è destinata alle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo a sostegno degli interventi di ammodernamento dei trattori agricoli o forestali, pari all'80% del costo di progetto, fino a un importo massimo concedibile di 2.000 euro per beneficiario e sarà gestita dall'Ismea nelle fasi attuative.

- Sostegno alle imprese sotto forma di riduzione dei premi assicurativi

L'INAIL sostiene le imprese "virtuose" anche attraverso due strumenti di riduzione dei premi assicurativi:

a) l'oscillazione in riduzione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico favorevole dopo i primi due anni di attività, in base all'Indice di sinistrosità aziendale;

b) l'oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione, che premia le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ulteriori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa (riduzione per prevenzione).

Come già riportato in premessa, la materia del sostegno alle imprese risulta particolarmente interessata dalle disposizioni del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 in tema di revisione delle aliquote di oscillazione e dei contributi in agricoltura da parte dell'INAIL a decorrere dal 1° gennaio 2026.

In merito alle prospettive future, si conferma la previsione già contenuta nella specifica sezione del modello OT23 di promozione dell'adozione di SGSL e MOG validi ai fini della riduzione del tasso di tariffa, sulla base delle evidenze emerse dagli studi condotti anche recentemente dall'Istituto in collaborazione con Accredia in merito alla riduzione del fenomeno infortunistico, sia per frequenza che per gravità.

5.2.3.3 Campagne informative

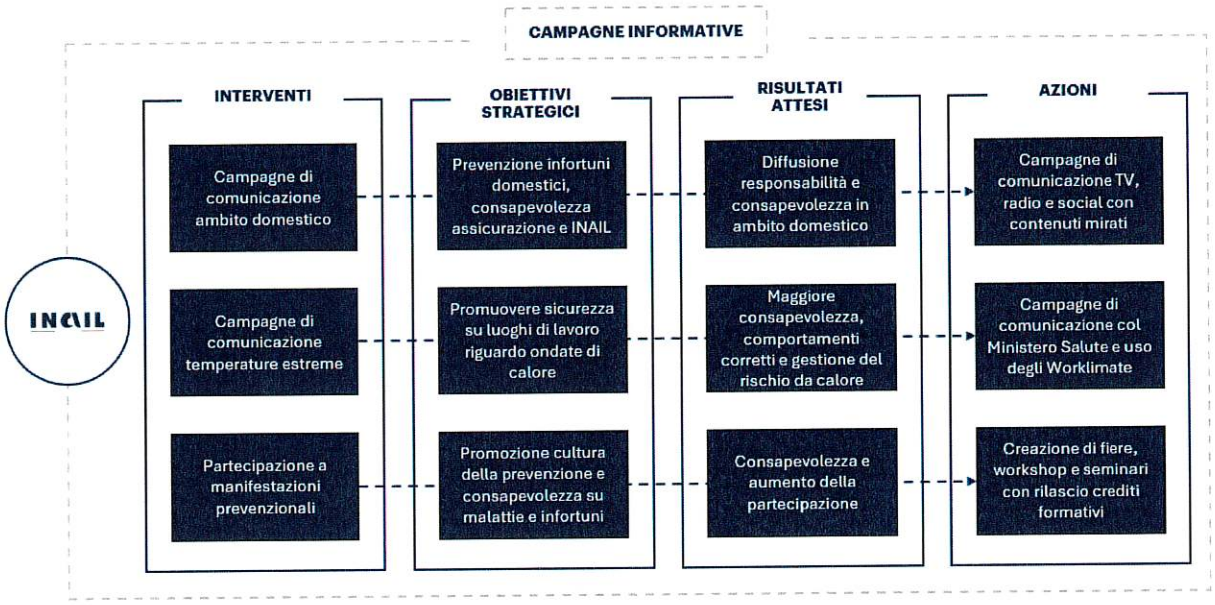


Figura 8 - 5.2.3.3 INAIL: Campagne informative

Ai fini della promozione delle misure di prevenzione volte al contenimento del rischio in ambienti di vita, lavoro, studio, ci si avvale di campagne comunicative (a mezzo canali tradizionali quali stampa, spot radio, televisione, affissione, etc.) e di specifiche iniziative di promozione, sia nell'ambito di avvisi pubblici di finanziamento di carattere complementare, che integrano i contenuti che si vogliono diffondere, sia nell'ambito dei protocolli d'intesa sottoscritti con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale con i quali l'Inail realizza iniziative congiunte di divulgazione e sensibilizzazione sul tema della prevenzione in materia degli infortuni e malattie professionali.

Si riportano di seguito le iniziative programmate per il 2026 volte alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Campagna promo informativa finalizzata alla prevenzione degli infortuni in ambito domestico.

Trattasi di una iniziativa di comunicazione con contenuti di carattere prevenzionale finalizzata a promuovere comportamenti virtuosi per prevenire gli infortuni in ambito domestico.

La campagna, che ricalca la precedente andata *"on air"* a inizio 2025, sarà incentrata sui rischi più ricorrenti in ambito domestico, nonché sulle misure e gli accorgimenti da adottare per evitare infortuni nell'abitazione e nelle sue pertinenze, mettendo in evidenza il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria e delle prestazioni fornite dall'Istituto.

L'iniziativa di comunicazione, oltre a utilizzare i canali mainstream – quali stampa, televisione nazionale e locale, radio nazionali e locali e affissioni – prevede, in questa seconda edizione, un rafforzamento significativo della componente digitale, con un potenziamento della presenza sul web e sulle piattaforme social.

L'obiettivo è favorire, attraverso le interazioni sui social media e mediante modalità, strumenti e stili comunicativi più vicini alle giovani generazioni, una più efficace diffusione delle informazioni necessarie a promuovere comportamenti responsabili e consapevoli in materia di prevenzione degli infortuni in ambito domestico.

Tale strategia mira altresì ad avvicinare le nuove generazioni al tema dell'assicurazione, superando la diffusa percezione secondo cui il rischio di infortunio domestico riguarderebbe esclusivamente le fasce di età più avanzate e che, conseguentemente, la polizza sia da correlare unicamente al fattore anagrafico.

Come già avvenuto in passato per altre campagne di comunicazione dell'Istituto, è stata inoltre ottenuta la messa in onda degli spot radio/video negli spazi di comunicazione sociale della Rai.

- Campagne di comunicazione sul rischio derivante dall'esposizione a temperature estreme

Nel 2026 in collaborazione con il Ministero della salute e in continuità con le iniziative realizzate negli anni precedenti, saranno sviluppate specifiche campagne di comunicazione dedicate ai lavoratori, focalizzate, con particolare attenzione alle ondate di calore e ai comportamenti corretti da adottare nei diversi contesti lavorativi. Le campagne saranno realizzate tramite l'integrazione di materiali multimediali, sistemi di allerta semplificati e messaggi brevi mirati ai lavoratori più esposti, con l'obiettivo di favorire una comunicazione immediata ed efficace.

La campagna derivata dall'attività di ricerca "Worklimate" promuoverà inoltre l'utilizzo degli strumenti previsionali messi a disposizione dall'Istituto, per consentire una migliore gestione del rischio e una maggiore tutela della salute nei luoghi di lavoro.

- Partecipazione a manifestazioni prevenzionali

L'Istituto promuove la cultura della sicurezza sul lavoro e delle misure di prevenzione anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale dedicate ai temi della sicurezza, dell'ambiente e della formazione, con un proprio spazio espositivo/stand oppure in collaborazione istituzionale.

Per ciascun evento vengono organizzati convegni/seminari/workshop, sulle tematiche oggetto delle singole manifestazioni, per i quali è generalmente previsto il rilascio di crediti formativi per Rspp/Aspp.

Le manifestazioni dedicate al tema della salute e sicurezza sul lavoro sono scelte in relazione all'importanza degli eventi e ai target di interesse (datori di lavoro, responsabili dei servizi di prevenzione e protezione, professionisti, addetti ai lavori, organizzazioni in rappresentanza dei lavoratori, ecc.).

Tenuto conto che nel corso del 2025 l'Istituto ha partecipato alle seguenti manifestazioni: Ambiente Lavoro a Bologna, Expo Training a Milano, Meeting di Rimini e Job&Orienta a Verona (le ultime due in collaborazione con il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali), verrà quindi definita la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche del settore.

In relazione all'individuazione di indicatori di risultato riferiti a tali attività di partecipazione verranno verificati: numero di partecipanti ai seminari formativi; numero di seminari/convegni/workshop organizzati nell'ambito delle manifestazioni; numero di crediti formativi complessivamente rilasciati.

Fermo restando quanto sopra, sul presupposto che la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro sia parte integrante delle azioni prevenzionali volte a contrastare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali, l'Inail si rende disponibile ad eventuali iniziative congiunte di sensibilizzazione, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vorrà intraprendere nel corso del 2026, mirate a promuovere il valore della prevenzione e volta ad accrescere un senso diffuso di responsabilità.

5.2.3.4 Iniziative rivolte ai giovani



Figura 9 - 5.2.3.4 INAIL: Iniziative rivolte ai giovani

In considerazione dei risultati positivi perseguiti nell'ambito del Protocollo sottoscritto il 26 maggio 2022, tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Inail e l'Ispettorato nazionale del lavoro, è stata rinnovata, da parte dell'Istituto, la collaborazione con le predette Amministrazioni finalizzata alla

promozione e alla diffusione della cultura della salute e sicurezza nei contesti scolastici, anche nell'ambito dei percorsi di Formazione scuola-lavoro.

In attuazione del precedente Protocollo, nel corso del primo trimestre 2026 sarà erogata la seconda fase del percorso formativo di aggiornamento triennale per i docenti formatori nelle aree tematiche previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute 6 marzo 2013. Nello specifico, verrà reso disponibile sulla piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito il modulo di 16 ore di formazione da usufruire in modalità asincrona, composto da seminari di approfondimento curati da esperti Inail e rivolto ai circa 800 docenti delle scuole che hanno già completato le 8 ore di formazione sincrona nel 2025.

L'Istituto inoltre valuterà le modalità più adeguate a rispondere alle esigenze educative in materia di salute e sicurezza rispetto a quanto previsto dalla legge 17 febbraio 2025, n. 21, che prevede l'inserimento delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro all'interno dei programmi di educazione civica nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. Tra queste, si segnala che è attualmente in corso la progettazione di un pacchetto didattico di formazione aggiuntiva rivolto agli studenti degli Istituti secondari di secondo grado, tra cui quelli inseriti nei percorsi di Formazione Scuola-Lavoro, che si avvarrà anche di testimonianze di persone infortunate e che coinvolgerà anche le Strutture Inail a livello territoriale.

Nell'ambito delle iniziative rivolte ai giovani, si segnala altresì la partecipazione dell'Istituto alla terza edizione del bando di concorso *"Salute e sicurezza...insieme! La prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro si imparano a scuola"* promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con il Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Per quanto attiene alle iniziative per il mondo della scuola, nel 2026 si procederà a valorizzare l'esperienza che l'Inail ha maturato negli anni nella progettazione e realizzazione di azioni informative e formative, con un'attenzione crescente ai bisogni emergenti rispetto ai contenuti trattati e alle metodologie didattiche utilizzate.

Una selezione delle iniziative che l'Inail svolge a livello territoriale e centrale per promuovere la diffusione della cultura della salute e sicurezza nel mondo della scuola confluiranno all'interno del Dossier scuola, pubblicato annualmente in occasione della "Giornata Nazionale della sicurezza nelle scuole", istituita dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e prevista il 22 novembre.

Anche in vista del Dossier scuola 2026, il monitoraggio delle iniziative e la raccolta dei dati effettuata a livello centrale e regionale avverrà tenendo conto di alcuni indicatori, quali la metodologia didattica adottata, la tematica in materia di salute e sicurezza esaminata e il target coinvolto, in termini di tipologia di scuola interessata e numero di destinatari raggiunti. In considerazione dei dati rilevati per l'anno precedente, anche per il 2026 si prevede la partecipazione di almeno 10.000 studenti.

In relazione ai programmi specifici di formazione rivolti ai giovani, l'Istituto sta portando avanti una serie di progetti innovativi dedicati alle scuole, con l'intento di diffondere tra i giovani la cultura della salute e sicurezza sul lavoro. L'obiettivo principale di queste iniziative è individuare e sperimentare strumenti e metodologie che mettano i ragazzi al centro del loro percorso formativo, valorizzando il bagaglio di conoscenze ed esperienze già posseduto e integrando quanto appreso in materia di SSL nel loro contesto cognitivo e pratico.

A tal fine, verranno adottati approcci basati sul learning by doing e sul problem solving, impiegando strumenti innovativi, esercitazioni pratiche e il coinvolgimento diretto di testimoni privilegiati. Questo permetterà di stimolare aspetti fondamentali come la

dimensione relazionale, la motivazione e le attitudini personali, che rappresentano il vero motore dell'apprendimento e del cambiamento.

Particolare attenzione sarà rivolta all'utilizzo dei canali comunicativi e degli spazi di aggregazione (sia reali che virtuali) più frequentati dai giovani, come i social network, le escape room e i parchi avventura, allo scopo di offrire esperienze formative coinvolgenti che insegnino a riconoscere i pericoli e a gestire i rischi in modo consapevole e responsabile.

5.2.3.5. Ulteriori misure programmabili in attuazione del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159



Figura 10 - 5.2.3.5 INAIL: Attuazione D.L. 159/2025

Come già sopra riportato, ulteriori attività programmabili potranno derivare dall'attuazione, nel corso del 2026, delle iniziative ascritte all'Istituto dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, che rafforza il ruolo dell'Inail quale soggetto promotore della cultura della prevenzione, con rilevanti ricadute sui lavoratori, sulle imprese e sul sistema produttivo nel suo complesso, oltre che in ambito scolastico, mediante la promozione di comportamenti responsabili sin dalla più giovane età.

5.3 Ispettorato nazionale del lavoro

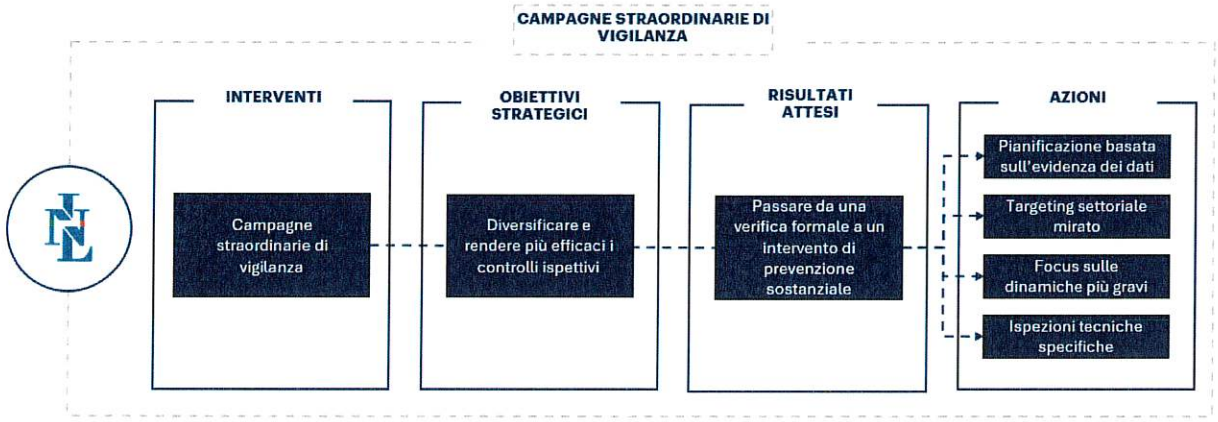


Figura 11 - 5.3 Ispettorato Nazionale del Lavoro: Campagne straordinarie di vigilanza

Con riferimento alle **campagne straordinarie di vigilanza**, anche al fine di diversificare i controlli, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) individuerà i settori da attenzionare non sulla base della mera classificazione del rischio secondo i codici ATECO, ma partendo da un'analisi dei dati concreti riguardanti gli infortuni gravi e mortali, ossia sulla scorta di quanto emerge dai dati INAIL, fermo restando che anch'essi confermano la sussistenza di particolari criticità in edilizia e agricoltura.

Secondo l'analisi per settore di attività economica riportato nella **Relazione annuale di INAIL per il 2024**, *quasi un quarto (24%) degli infortuni in occasione di lavoro del 2024 è concentrato nel* ***Comparto manifatturiero,*** *seguito dalle* ***Costruzioni*** *(13%).* Inoltre, *i settori in cui nel 2024 si registra il maggior numero di decessi in occasione di lavoro sono: le* ***Costruzioni*** *(182 casi, 13 in meno rispetto al 2023), il* ***Trasporto e magazzinaggio*** *(132, un caso in più) e il* ***Comparto manifatturiero*** *(118, come nel 2023).* Anche i dati sulle malattie professionali confermano l'opportunità di un *focus* a livello ispettivo nei suddetti settori: *l'83,3% delle malattie professionali denunciate nel 2024 si concentra nella gestione assicurativa dell'Industria e servizi, il 15,8% in* ***Agricoltura***; nello specifico,

nell'ambito dell'Industria e servizi oltre la metà delle denunce del 2024 si concentra in due settori: nelle ***Costruzioni*** *(quasi 17 mila) con il 29% e nel* ***Comparto manifatturiero*** *(15 mila) con il 26%, ai primi posti la fabbricazione di prodotti in metallo e le industrie alimentari.*

Pertanto, oltre a **edilizia** e **agricoltura**, l'INL attenzionerà le **attività manifatturiere** e il settore della logistica, limitatamente al **magazzinaggio**.

Inoltre, dal **Rapporto Inail - Regioni sulle cause degli infortuni mortali e gravi (c.d. sistema INFOR.MO)** pubblicato nel 2025, che analizza i dati relativi agli infortuni mortali nel periodo 2013-2022 individuando alcune caratteristiche ricorrenti, è possibile trarre informazioni utili circa gli aspetti su cui porre particolare attenzione sia nella pianificazione delle attività ispettive che durante le stesse.

Tra i principali incidenti che causano gli infortuni mortali, *si evidenzia una percentuale del 30,8% di casi di* ***cadute dall'alto o in profondità*** *dell'infortunato seguita dal 19% di eventi per* ***variazione nella marcia di un veicolo (fuoriuscita dal percorso previsto, ribaltamento, investimento, ecc.)*** *e dalle* ***cadute dall'alto di gravi*** *(12,7%). Solo queste tre modalità incidentali descrivono oltre il 60% del cluster in esame.*

- Le cadute dall'alto sono connesse all'utilizzo delle **attrezzature per il lavoro in quota** (32,5%) e, a seguire, da lavori su **tetti/coperture** (25,9%).
- Le più frequenti tipologie di veicolo/mezzo di cui si perde il controllo sono le **macchine agricole e forestali** (58,9%) e le **macchine di sollevamento/trasporto** (16,2%).

Pertanto,

6. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ E VERIFICA DEI RISULTATI

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, provvede al monitoraggio

delle attività poste in essere nell'ambito del presente Piano integrato per la realizzazione degli obiettivi di cui al punto 2.

L'INAIL e l'INL, per quanto di rispettiva competenza, avranno cura di trasmettere un ***report* informativo** contenente le iniziative intraprese, nonché lo stato dell'arte di quelle già avviate, e della loro rispondenza agli obiettivi prefissati.

Al riguardo, al fine di armonizzare il sistema di monitoraggio e rendicontazione del presente Piano integrato 2026 con i sistemi di monitoraggio e rendicontazione adottati da INAIL e INL, il citato *report* informativo avrà una **cadenza trimestrale**; invero, si ritiene che una attività reportistica trimestrale risulti ragionevolmente più adatta ad assicurare una visione il più possibile realistica e rappresentativa dell'operato dei soggetti partecipanti alla realizzazione del presente Piano integrato in ordine al trimestre di riferimento.

Il *report* in questione dovrà anche riportare le eventuali integrazioni e/o modifiche alle iniziative medesime che, in ragione della dinamica degli eventi, dovessero rendersi necessarie.

In un'ottica di coordinamento interistituzionale, potrà essere prevista la costituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un **tavolo operativo**, deputato alla valutazione, con periodicità regolare, dello stato di avanzamento delle azioni di competenza del suddetto Ministero, di INAIL e di INL, contribuendo, così, a rafforzare l'efficacia complessiva del sistema di *governance* del Piano integrato medesimo.

Sulle iniziative attuate e sui risultati conseguiti nell'ambito del presente Piano integrato, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative potrà essere chiamata a rendere debita informativa.